



CONSORZIO  
STUDI E  
RICERCHE  
FISCALI

GRUPPO  
INTESA  SANPAOLO

# OSSERVATORIO TRIBUTARIO

LEGISLAZIONE

DOTTRINA

PRASSI AMMINISTRATIVA

GIURISPRUDENZA

NUMERO 1

Gennaio—Febbraio 2010

## Legislazione

### **Provvedimenti pubblicati in G.U. dal 1 gennaio al 28 febbraio 2010**

**Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2009:** "Determinazione del tasso d'interesse da applicarsi ai rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n.244" (in G.U. n. 23 del 29 gennaio 2010).

\*\*\*\*\*

Viene disposto che, qualora decorrano più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e interessi, per i crediti riferiti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società, producono, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 28 gennaio dell'anno 2009 interessi giornalieri al tasso annuo del 4,75 per cento.

**Decreto Ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 gennaio 2010:** "Determinazione, per l'anno 2010, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398" (in G.U. n. 24 del 30 gennaio 2010).

\*\*\*\*\*

Il decreto stabilisce le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie nonché per il calcolo del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai lavoratori dipendenti operanti all'estero.

**Legge 26 febbraio 2010:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga dei termini previsti dalla disposizioni legislative" (in S.O. n. 39 alla GU n. 48 del 27 febbraio 2010)

\*\*\*\*\*

Tra le principali novità in materia fiscale contenute nella legge di conversione si segnala:

- la riapertura dei termini dello scudo fiscale al 30 aprile 2010 con nuove aliquote dell'imposta straordinaria: pari al 6% per regolarizzazioni fino al 28 febbraio 2010; e al 7% per le regolarizzazioni effettuate dal 1° marzo al 30 aprile 2010;
- raddoppio dei termini per l'accertamento presuntivo nei paradisi fiscali e per la notifica delle sanzioni relative alle violazioni delle norme sui paradisi fiscali;
- i lavoratori transfrontalieri che non hanno presentato il quadro RW di Unico sul monitoraggio di beni, capitali e attività detenuti all'estero, possono sanare la violazione fino al 30 aprile 2010 tramite l'istituto del ravvedimento operoso;
- viene rinviato al 2011 l'obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

**ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

Accertamento – Decadenza – Termini per i controlli – Proroga dei termini – Violazioni penalmente rilevanti.

**Circ. Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2009, n. 54/E.**

Pag. 1

Accertamento – Iter – Art. 12, L. 27 luglio 2000, n. 212 – Processo verbale di constatazione – Redazione – Memorie del contribuente – Termine di sessanta giorni – Avviso di accertamento – Nullità – Omessa previsione – Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione – Questione di legittimità – Manifesta inammissibilità.

**Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 244.**

“ 1

Accertamento – Elusione – Fattispecie – Cessione di ramo d'azienda – Acquisizione di servizi – Inerenza – Deducibilità – Art. 109 (ex 75), DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – Abuso del diritto – Esclusione.

**Comm. Trib. prov. di Pisa, sez. II, 24 giugno 2009, n. 107.**

“ 1

**ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

“Criteri di collegamento convenzionali nella recente giurisprudenza della Cassazione”, di **P. TARIGO.** “ 2

**AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (Principi e norme generali)**

Agevolazioni ed esenzioni – Accisa – Gas metano – Agevolazioni – Esenzioni – Condizioni – Fattispecie – Produzione vapore tecnologico – Art. 22 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 – Principio del legittimo affidamento – Art. 10 della L. 27 luglio 2000, n. 212 – Conseguenze.

**Comm. Trib. reg. di Venezia-Mestre, sez. XXIX, 9 gennaio 2009, n. 1/29/09.**

“ 3

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Commissioni tributarie**

Contenzioso tributario – Commissioni tributarie – Processo tributario – Giudicato esterno – Differenti annualità – Applicazione – Limiti.

**Cass., sez. trib. 7 maggio 2008, n. 11084.**

“ 4

Contenzioso tributario – Commissioni tributarie – Processo tributario – Eccezione di giudicato – Deduzione – Limiti – Condizioni – Art. 2909 del codice civile.

Imposte sui redditi – Accertamento – Accessi, ispezioni e verifiche – Durata – Limiti – Art. 12 della L. 27 luglio 2000, n. 212.

**Cass., sez. trib. 18 dicembre 2009, n. 26689.**

“ 4

**IAS**

“La disciplina fiscale dei beni immateriali a seguito dell'adozione dei principi contabili internazionali”, di **M. CARDILLO.**

“ 4

“Avviamento: classificazione in base agli IAS/IFRS e valutazione fiscale”, di **E. MATTESI.**

“ 5

“Operazioni straordinarie e patrimonio netto del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali” di **R. PEROTTA e L. BERTOLI.**

“ 6

## TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC

- “Applicabilità delle convenzioni fiscali ai fondi d’investimento di diritto estero”, di **C. GARBARINI**. Pag. 7
- “Nuove regole CFC alla prova della verifica del livello di imposizione”, di **A. MASTROBERTI**. “ 8
- Trasferimento della sede di una società in uno Stato membro diverso da quello di costituzione – Domanda di modifica dell’iscrizione relativa alla sede di registro delle imprese – Diniego per contrasto con diritto internazionale privato nazionale – Art. 234 CE – Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Art. 43 CE e 48 CE – Insussistenza della violazione.  
**Corte di Giust. CE, Grande Sezione, 16 dicembre 2008, n. C-210/06.** “ 9
- Dividendi – Aliquota prevista sugli utili corrisposti a soggetti non residenti – Regime meno favorevole rispetto a quello previsto per i dividendi distribuiti alle società residenti – Inadempimento di obblighi comunitari – Sussistenza.  
**Corte di Giust. CE, sez. II, 19 novembre 2009, n. C-540/07.** “ 9

## TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Agevolazioni ed esenzioni

- Agevolazioni – Detassazione per la patrimonializzazione delle imprese – Ambito applicativo – Aumento di capitale sociale – Base imponibile - Esclusioni.  
**Circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2009, n. 53/E.** “ 10
- Agevolazioni – Credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Omesso o tardivo invio del modello CVS – Decadenza dal diritto di contributo – Controversie pendenti.  
**Circ. Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2009, n. 55/E.** “ 10

## IRPEF

- “Monitoraggio fiscale per i lavoratori all’estero”, di **F. DELLI FALCONI e G. MARIANETTI**. “ 10
- Monitoraggio fiscale – Emersione di attività detenute all’estero.  
**Circ. Agenzia delle Entrate 17 novembre 2009, n. 48/E.** “ 11
- Imposte e tasse – Imposta straordinaria sul rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dello Stato – Art. 13-bis del D.L. n. 78/2009 – Perfezionamento delle operazioni di rimpatrio – Ulteriori chiarimenti.  
IRPEF – Redditi di capitale – Imposta straordinaria sul rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato – Art. 13-bis del D.L. n. 78/2009 – Perfezionamento delle operazioni di rimpatrio – Ulteriori chiarimenti.  
**Circ. Agenzia delle Entrate 23 novembre 2009, n. 49/E.** “ 11
- Monitoraggio fiscale – Proroga al 30 aprile 2010.  
**Com. stampa 17 dicembre 2009, n. 194.** “ 12
- Monitoraggio fiscale – Sanzioni valutarie – *Promissory notes* – Qualificazione – Titoli di credito – Art. 3 del DL 28 giugno 1990, n. 167 – Obbligo dichiarativo – Sussiste.  
**Cass., sez. trib. 18 novembre 2009, n. 24315.** “ 12



## IRES/IRPEG

- "Elusività della scissione finalizzata alla divisione di un complesso aziendale", di **S. CHIRICHIGNO** e **S. CACACE**. Pag. 13
- "Operazioni <<*black list*>> alla ricerca di una disciplina organica", di **D. DEOTTO**. " 14
- "L'Agenzia delle Entrate chiarisce il requisito della commercialità ai fini della *pex*", di **G. FERRANTI**. " 15
- "Il principio dell'<<effettivo interesse economico>> e la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intraprese con fornitori residenti in Stati o territori *black list*", di **G. LEONI** e **M. MAZZETTI DI PIETRALATA**. " 15
- "Compatibilità con il diritto comunitario delle norme sull'esterovestizione", di **A. TOMASSINI** e **C. BENIGNI**. " 16
- "Scindibilità di un patrimonio netto contabile negativo anche a favore di beneficiaria *newco*?", di **E. ZANETTI**. " 17
- IRES – Base imponibile – Determinazione – Deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato – Controversie pendenti.  
**Circ. Agenzia delle Entrate 3 novembre 2009, n. 46/E.** " 17
- IRES – Base imponibile – Reddito complessivo – Detrazioni – Società di capitali avente sede in Belgio – "Spese di regia" intercorrenti fra la società capogruppo estera e la stabile organizzazione con sede in Italia – Quota imputata alla stabile organizzazione – Deducibilità dal reddito imponibile – Condizioni – Inerenza dei costi – Prova – Certificazione di società di revisione contabile – Idoneità – Fondamento.  
**Cass., sez. trib. 18 marzo 2009, n. 6532.** "18
- IRES/IRPEG – Reddito d'impresa – Base imponibile – Determinazione – Componenti negativi – Deducibilità – Condizioni – Inerenza – Fattispecie – Spese di pubblicità – Spese di rappresentanza – Qualificazione – Art. 108 (ex art. 74) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917  
**Cass., sez. trib. 28 ottobre 2009, n. 22790.** " 18
- IRES/IRPEG – Reddito d'impresa – Base imponibile – Formazione – Criteri – Competenza, inerenza, certezza, oggettiva determinabilità – Art. 109 (ex 75) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – Fattispecie – Consorzio – Partecipazione agli oneri.  
IRES/IRPEG – Reddito d'impresa – Base imponibile – Formazione – Deducibilità – Interessi di mora – Accantonamenti – Art. 71 (ora 106) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – Disciplina applicabile *ratione temporis*.  
**Cass., sez. trib. 20 novembre 2009, n. 24526.** " 19

## REDDITI DI CAPITALE

- "L'Agenzia delle entrate risponde ai quesiti sullo scudo fiscale", di **R. FANELLI**. " 19
- "Riflessioni su alcuni aspetti controversi della applicazione della normativa sul c.d. "scudo fiscale-ter", di **G. POLO**. " 20

## REDDITI DI IMPRESA

- "Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti aderenti al consolidato", di **B. IZZO**. " 21

“Interessi passivi sui differenziali dei contratti derivati”, di **P. PIETRANGELI**.

Pag. 22

Redditi di impresa – Costi deducibili – IRAP – Indeducibilità – Violazione dei principi di eguaglianza e capacità contributiva – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del D.Lgs. n. 446/1997, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. – Sopravvenuta modifica del quadro normativo ad opera dell’art. 6 del Dl n. 185/2008 – Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione – Conseguenze – Restituzione degli atti ai rimettenti – Va disposta.

**Corte Cost. 30 luglio 2009, n. 258.**

“ 22

Redditi di impresa – Crediti vantati nei confronti di un ente libito – Deducibilità della perdita – Condizioni.

**Cass., sez. trib. 22 luglio 2009, n. 17087.**

“ 23

Reddito d’impresa – Base imponibile – Determinazione – Componenti di reddito – Eccedenza d’imposta a credito – Interessi – Principio di competenza.

**Cass., sez. trib. 9 dicembre 2009, n. 25720.**

“ 23

Redditi di impresa – Imposte sostitutive – Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati – Momento perfezionativo del beneficio – Presentazione della dichiarazione dei redditi – Configurabilità.

**Comm. Trib. prov. di Macerata, sez. I 27 luglio 2009, n. 171.**

“ 23

### REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

“Il regime impositivo degli incentivi all’esodo alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali e di prassi”, di **V. DE BONIS**.

“ 24

“Trasferimento di dipendenti e vincolo di solidarietà”, di **F. PETRUCCI**.

“ 24

Previdenza – Fondi pensione – Rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000 – Tassazione.

**Ris. Agenzia delle Entrate 5 novembre 2009, n. 275/E.**

“ 24

Previdenza – Modifica del regime fiscale e contributivo delle *stock option* – Effetti ai fini contributivi e previdenziali.

**Circ. INPS 11 dicembre 2009, n. 123.**

“ 25

### REDDITI TASSATI SEPARATAMENTE

Redditi soggetti a tassazione separata – Somme percepite dal lavoratore in occasione della cessione del ramo d’azienda per la rinuncia a futuri contenziosi o alle maggiori garanzie derivanti dal vincolo di solidarietà – Regime della tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR – Inapplicabilità.

**Ris. Agenzia delle Entrate 28 maggio 2009, n. 135/E.**

“ 25

### RISCOSSIONE

Riscossione – Prescrizione – Termine – Giudicato – Art. 2953 del codice civile – Conseguenze.

**Cass., SS.UU. 10 dicembre 2009, n. 25790.**

“ 26

## BOLLO (Imposta di)

Bollo (imposta di) – Documentazione di presentare per l'applicazione della convenzione Italia – Francia contro le doppie imposizioni.

**Ris. Agenzia delle Entrate 5 novembre 2009, n. 271/E.**

Pag. 26

## IVA

“La qualifica della cessione del contratto: un’occasione perduta?”, di **P. CENTORE**. “ 26

“*Vat Package* – Recenti modifiche alla disciplina IVA dei servizi internazionali”, di **S. MATTIA e C. MELILLO**. “ “ 27

“L’esenzione IVA delle operazioni finanziarie internazionali”, di **M. PEIROLO**. “ 28

“Riflessi IVA della natura <<statica>> o <<dinamica>> delle partecipazioni”, di **M. PEIROLO**. “ 28

“Fondi immobiliari e apporto di beni, cade il muro del leasing”, di **G. SAPRIO e M. BERNARDO**. “ 29

IVA – Operazioni esenti – Servizi bancari – Presi da una società in *outsourcing* – Esenzione.  
**Ris. Agenzia delle Entrate 11 dicembre 2009, n. 283/E.** “ 30

IVA – Territorialità – Prestazioni di servizi – Novità introdotte dalla Direttiva 2008/8/CE.  
**Circ. Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2009, n. 58/E.** “ 30

IVA – Rimborso – Eccedenza d’imposta a credito – Interessi – Procedura – Art. 38-*bis* del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – Decorrenza.  
**Cass., sez. trib. 11 novembre 2009, n. 23843.** “ 31

## REGISTRO (Imposta di)

Registro (imposta di) – Elusione – Avviso di liquidazione – Attuazione – Concatenazione di più atti – Art. 20 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.  
**Comm. Trib. reg. di Bologna, sez. XV 3 giugno 2009, n. 53.** “ 31

## IRAP

“Il cuneo fiscale IRAP per le *public utilities*”, di **G. SAVELLA e A. SINISCALCHI**. “ 32

## VARIE

“L’impresa sociale – Ossimoro del terzo settore o nuova frontiera”, di **L. FERLAZZO NATOLI e P. MONTESANO**. “ 33

“La disciplina del *trust* ai fini delle imposte sui redditi: la residenza, la determinazione e la tassazione del reddito, i profili di pianificazione”, di **E. LO PRESTI VENTURA**. “ 33

“La posizione giuridica del beneficiario di *trust*” di **A. MAURO**. “ 34

"Profili fiscali del *trust*", di **G. PALUMBO**.

**Pag. 34**

Società – Società di capitali – Società per azioni – Circolazione delle partecipazioni azionarie –  
Clausole di *drag along* – Condizioni di validità delle clausole statutarie di *drag along*.

**Trib. di Milano, 1° aprile 2008.**

**“ 35**

Fondazioni bancarie – Natura di imprese – Presunzione di esercizio dell'attività di impresa bancaria –  
Non spettano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 10-*bis* della L. 29 dicembre 1962, n. 1745 e all'art. 6  
del DPR 29 settembre 1973, n. 601.

**Cass., SS.UU. 22 gennaio 2009, n. 1579.**

**“ 35**

**RASSEGNA DI DOTTRINA, PRASSI AMMINISTRATIVA, GIURISPRUDENZA**

## **ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

### **Prassi Amministrativa**

#### **Accertamento – Decadenza – Termini per i controlli – Proroga dei termini – Violazioni penalmente rilevanti.**

Circ. Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2009, n. 54/E, ne Il fisco 1/2010, fasc. n. 1, pag. 86.

L'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, commi da 24 a 26 ha modificato sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini IVA la disciplina dei termini per l'attività di accertamento aumentando al doppio la durata dell'ordinario termine decadenziale per l'attività di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti (notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, nel caso di omessa presentazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).

La circolare chiarisce che l'allungamento dei termini per l'accertamento opera a prescindere dalle vicende e dall'esito dell'eventuale procedimento penale favorevole per il contribuente/imputato.

La circolare chiarisce anche l'ambito di applicazione della proroga in ipotesi peculiari quali il consolidato fiscale e la tassazione per trasparenza.

L'eventuale applicazione della proroga dei termini in capo alla società consolidata comporta la sua estensione anche nei confronti della società consolidante, così come l'applicazione alla società trasparente si estende ai suoi soci limitatamente ai redditi di partecipazione.

### **Giurisprudenza**

#### **Corte Costituzionale**

#### **Accertamento – Iter – Art. 12, L. 27 luglio 2000, n. 212 – Processo verbale di constatazione – Redazione – Memorie del contribuente – Termine di sessanta giorni – Avviso di accertamento – Nullità – Omessa previsione – Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione – Questione di legittimità – Manifesta inammissibilità.**

Corte Cost. 24 luglio 2009, n. 244, in Rass. Trib. 6/2009, pag. 1783.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

#### **Commissioni tributarie di merito**

#### **Accertamento – Elusione – Fattispecie – Cessione di ramo d'azienda – Acquisizione di servizi – Ineranza – Deducibilità – Art. 109 (ex 75), DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – Abuso del diritto – Esclusione.**

Comm. Trib. prov. di Pisa, sez. II, 24 giugno 2009, n. 107, in Rass. Trib. 6/2009, pag. 1827.

L'Amministrazione finanziaria deve disconoscere l'efficacia fiscale di operazioni economiche finalizzate esclusivamente al risparmio d'imposta soltanto laddove abbia a dimostrare tale connotato. Conseguentemente, appare legittima la deduzione dei costi sostenuti dal contribuente

per effetto della centralizzazione dei servizi di amministrazione del gruppo di società alla quale appartiene specialmente quanto sia verificato un miglioramento della redditività ed un decremento generale degli oneri.

\*\*\*\*\*

Con nota di A. PODDIGHE "Abuso del diritto e contraddittorio processuale".

## **ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

### **Dottrina**

**"Criteri di collegamento convenzionali nella recente giurisprudenza della cassazione", di P. TARIGO, in Rass. Trib. 6/2009, n. 1591.**

Lo scritto concerne il tema della doppia imposizione giuridica internazionale come inquadrato da un orientamento recente della giurisprudenza della Cassazione.

Le sentenze riconducibili al nuovo orientamento riguardano quelle norme dei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, denominate "norme distributive" che delimitano l'esercizio dell'attività legislativa dei due Stati contraenti nella fissazione degli elementi di collegamento. Esse determinano, cioè, i criteri in base ai quali è riconosciuto la competenza legislativa dei due Stati contraenti.

Per talune classi di fatti reddituali e patrimoniali entrambi gli Stati possono esercitare questa competenza, ossia, ambedue i legislatori nazionali possono assumere il fatto a proprio presupposto d'imposta nell'esercizio della funzione legislativa in materia tributaria, sia pur nei limiti dei criteri fissati dal trattato; per altre classi di fatti solo ad uno dei due è riconosciuta questa competenza e, di regola, tale Stato è quello di residenza.

Sottesa ai vari problemi interpretativi della norma convenzionale sui criteri di collegamento vi è una questione di fondo concernente l'individuazione degli effetti che detta norma produce sulla disciplina interna (ciò nella prospettiva della prevalenza della norma convenzionale su quella interna, in quanto sovraordinata).

La dottrina nel precisare gli effetti sul diritto interno afferma che l'obbligazione tributaria sussiste solo quando, accanto ai presupposti della legislazione interna, si verificano anche quelli previsti dalla convenzione. E dunque, i criteri di collegamento convenzionali derogano a quelli unilaterali e come questi vengono a costituire elementi di specificazione della situazione di fatto o elementi di qualificazione del soggetto passivo. Invero la norma convenzionale non può ampliare la definizione normativa del presupposto d'imposta. Di prevalenza della norma convenzionale su quella interna si può parlare solo quando la materia disciplinata è la stessa ma non quando la materia della legge interna è più specifica o diversa.

L'A. riporta una sentenza della Corte di Cassazione del 2005, in materia di *royalties* percepite in Italia da società residenti nel Regno Unito, in cui si afferma che: "la fonte del potere impositivo dello Stato della fonte non deve essere ricercata nella convenzione, ma nell'ordinamento di tale Stato. La norma convenzionale ha, soltanto, quindi una funzione limitativa rispetto all'esercizio della potestà impositiva sulla base della normativa interna".

Nonostante questa funzione limitativa sia alla base di una molteplicità di sentenze della Suprema Corte, e possa dirsi quindi consolidato nella giurisprudenza di Cassazione il riconoscimento di detta funzione dei trattati, l'A. sottolinea come invece in svariate sentenze della fine del 2008 e del 2009 la Corte sia giunta ad una diversa conclusione nell'ambito di controversie riguardanti tutte i cittadini italiani iscritti all'AIRE che svolgevano in Svizzera la propria attività di lavoro dipendente per un Ente italiano.

Si trattava in particolare di soggetti che avevano richiesto il rimborso delle ritenute fiscali operate dal datore di lavoro in Italia sul presupposto che, sebbene il trattato con la Svizzera prevedesse un criterio di collegamento esclusivo con lo Stato di cittadinanza italiana da cui provengono le

remunerazioni, l'art. 3, comma 3, lett. c) TUIR allora vigente, stabiliva l'esclusione dalla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

La Corte ha sostenuto in questi casi la sussistenza dell'obbligazione tributaria in Italia muovendo dal presupposto che il citato art. 3 TUIR si applica solo nei rapporti con Stati con i quali non vi siano diverse disposizioni convenzionali (in quanto altrimenti le norme dei trattati in forza della loro specialità prevarrebbero su di essa) e sempre che nello Stato dove la prestazione di lavoro è svolta sia tassato il relativo reddito.

L'A. non concorda con quanto affermato dalla Suprema Corte circa il presupposto da cui essa muove a riguardo la norma interna e cioè il richiesto assoggettamento ad imposta nello stato di prestazione dell'attività lavorativa in primo luogo perché detta norma non pone né in modo esplicito e né implicito tale condizione, e secondo poi perché i criteri di collegamento fissati dalle norme convenzionali, ancorché posta da una norma sovra-ordinata, non prevalgono mai sul criterio unilaterale stabilito dalla norma interna quando questa è specifica e diversa.

Non è questione, in questa ipotesi, di applicare la regola della prevalenza: l'A. sottolinea come la norma in esame (art. 3 citato) aveva in oggetto di disciplina ed una connessa funzione che erano parzialmente diverse, o comunque più specifiche, rispetto alla norma convenzionale che pur riconosce la competenza legislativa dello Stato italiano ad assumere il fatto a proprio presupposto d'imposta. (EM)

## **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Giurisprudenza**

#### **Commissioni tributarie di merito**

**Agevolazioni ed esenzioni – Accisa – Gas metano – Agevolazioni – Esenzione – Condizioni – Fattispecie – Produzione vapore tecnologico – Art. 22 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 – Principio del legittimo affidamento – Art. 10 della L. 27 luglio 2000, n. 212 – Conseguenze.**

Comm. Trib. reg. di Venezia-Mestre, sez. XXIX, 9 gennaio 2009, n. 1/29/09, in Rass. Trib. 5/2009, pag. 1475.

Laddove con pluralità di atti (circolari esplicative, risposte a quesiti e verbali di constatazione e sopralluogo) l'Amministrazione finanziaria abbia avallato e comunque non formalmente contestato la regolarità ed ortodossia del contegno tenuto dal contribuente, deve riconoscersi formato il legittimo affidamento di quest'ultimo nella correttezza del proprio operato. Conseguentemente, è preclusa all'Erario la possibilità di pretendere il pagamento del tributo ovvero dell'irrogazione di sanzioni costituendo l'enunciato principio criterio ispiratore dell'ordinamento tributario di rango costituzionale.

\*\*\*\*\*

Con nota di V. ACHILLI, "La tutela dell'affidamento legittimo e della buona fede del contribuente".



## CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Commissioni tributarie

### Giurisprudenza

#### Corte di Cassazione

#### **Contenzioso tributario – Commissioni tributarie – Processo tributario – Giudicato esterno – Differenti annualità – Applicazione – Limiti.**

Cass., sez. trib. 7 maggio 2008, n. 11084, in Rass. Trib. 5/2009, pag. 1415.

La sentenza che riconosca la deducibilità dal reddito di un anno di una componente passiva, assume il valore di “giudicato esterno” vincolante anche per altre annualità solo quando riguardi un’unica componente passiva la cui deduzione è frazionata in più anni. Non produce, invece, tale effetto nei confronti di poste che si rinnovano di anno in anno su presupposti di fatto diversi.

\*\*\*\*\*

Con nota di F. DEL GROSSO, “La Cassazione ritorna sul giudicato esterno”.

#### **Contenzioso tributario – Commissioni tributarie – Processo tributario – Eccezione di giudicato – Deduzione – Limiti – Condizioni – Art. 2909 del codice civile.**

#### **Imposte sui redditi – Accertamento – Accessi, ispezioni e verifiche – Durata – Limiti – Art. 12 della L. 27 luglio 2000, n. 212.**

Cass., sez. trib. 18 dicembre 2009, n. 26689, ne Il fisco 3/2010, fasc. n. 1, pag. 394.

Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio (anche se dedotto la prima volta in sede di giudizio di legittimità) se la parte produce copia autentica della sentenza recante l’attestazione del passaggio in giudicato ed esprime efficacia nell’ipotesi di giudizi tra le stesse parti, aventi ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, in quanto l’accertamento di una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto su un punto decisivo comune ad entrambe le cause preclude l’ulteriore esame. Tale principio trova contemperamento nella statuizione della Corte di Giustizia CE secondo la quale il diritto comunitario osta all’applicazione dell’art. 2909 del codice civile nel contenzioso afferente l’applicazione dell’IVA per un’annualità per la quale non vi sia pronuncia definitiva dovendo il giudice nazionale avere cognizione della medesima per verificare l’applicazione delle disposizioni sulla repressione delle pratiche abusive.

Deve essere cassata la decisione di merito per vizio di extrapetizione laddove il giudice abbia pronunciato non sul motivo inerente la presunta violazione del termine di durata della verifica fiscale operata nei confronti del contribuente, bensì sul diverso termine relativo all’emissione dell’avviso di accertamento successivamente alla redazione di processo verbale di constatazione.

\*\*\*\*\*

Con nota di commento a cura di P. TURIS.

#### IAS

### Dottrina

“La disciplina fiscale dei beni immateriali a seguito dell’adozione dei principi contabili internazionali” di M. CARDILLO, in Riv. Dir. Trib. 12/2009, I, pag. 979.

**“Avviamento: classificazione in base agli IAS/IFRS e valutazione fiscale”** di E. MATTESI, ne Il fisco 43/2009, fasc. n. 1, pag. 7075.

Gli articoli si occupano del trattamento tributario dei beni immateriali ed in particolare dell'avviamento, avendo riguardo agli effetti conseguenti l'applicazione dei principi contabili internazionali.

La nozione di avviamento iscritto in bilancio, nell'accezione comunemente utilizzata, riguarda il solo avviamento che sia stato acquisito a titolo oneroso (avviamento c.d. derivato), dato che non è comunque ammessa la capitalizzazione dell'avviamento generato internamente (avviamento c.d. originario).

A tale riguardo, sia il principio contabile nazionale n. 24 che il principio contabile internazionale IFRS 3, stabiliscono che l'iscrizione della posta di avviamento nell'attivo di bilancio possa essere effettuata solo con riferimento ai casi in cui esso emerga, e sia pertanto acquisito, nel contesto di un fenomeno di acquisizione o di aggregazione di azienda. Il valore dell'avviamento è dato dalla differenza tra il prezzo complessivo pagato per l'azienda e il valore attribuito ai beni patrimoniali che la compongono.

L'art. 103 del TUIR che disciplina il trattamento da applicare all'avviamento, non può che riguardare l'avviamento iscritto in bilancio a seguito di un acquisto fatto a titolo oneroso, in conformità all'art. 2426, n. 6), del cod. civ. e alle indicazioni rese dalla prassi contabile, nazionale o internazionale.

Il fatto che il comma 3 del citato art. 103 del TUIR si riferisca letteralmente al “*valore dell'avviamento iscritto nell'attivo del bilancio*” sottintende che detta iscrizione in bilancio derivi, correttamente, dai soli casi di circolazione dell'azienda sopra menzionati (cessioni, conferimenti, fusioni, scissioni, ecc.).

Ciò avvalorata la tesi secondo la quale la vigente disciplina fiscale in tema di avviamento sarebbe conforme ai principi contabili internazionali, e l'adozione di questi non dovrebbe comportare alcun tipo di deroga al regime tributario della posta in analisi. secondo Mattesi tale precisazione è comunque necessaria se si rammenta che – stante il principio di derivazione sancito dall'art. 83, comma 1, del TUIR – la concreta determinazione del reddito di impresa da parte dei soggetti che adottano gli IAS potrebbe risentire di talune eccezioni, direttamente originate dai possibili diversi criteri adottati dalla prassi contabile internazionale nella “qualificazione”, “classificazione in bilancio” ed “imputazione temporale” dei componenti reddituali.

La circostanza che i principi contabili internazionali – e, in special modo, il principio IFRS n. 3 – qualifichino e classifichino contabilmente l'avviamento in maniera analoga a quanto stabilito dal citato art. 103 del TUIR dovrebbe comportare l'assenza di eccezioni nella determinazione del reddito d'impresa, sotto lo specifico profilo della qualificazione e classificazione in bilancio, quale componente dell'attivo immateriale, della posta in analisi.

Mattesi avanza comunque qualche dubbio di possibile prevalenza dei criteri recati dai principi contabili internazionali rispetto alle norme del TUIR. Tale prevalenza potrebbe sorgere con riferimento ai casi in cui l'avviamento sia eventualmente oggetto di una riclassificazione, successiva all'originaria iscrizione in bilancio.

Egli evidenzia che, se dovesse emergere tale necessità, ad esempio, in concomitanza alla FTA, potrebbe ritenersi che la stessa non possa comunque derogare le norme del TUIR, considerando che, come si desume dal contenuto dell'art. 5 del D.M. 1° aprile 2009, n. 48, le imputazioni contabili connesse all'introduzione degli IAS/IFRS sono neutrali ai fini impositivi.

Conseguentemente, l'eventuale eliminazione, riduzione o sopravvenienza in bilancio della posta di avviamento non dovrebbe comportare, a parità di altre condizioni, alcuna emersione o riduzione di reddito imponibile (così come stabilito dall'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 38/2005), dovendo, d'altra parte, permanere invariato il regime fiscale proprio della stessa posta *ante* riclassificazione connessa all'adozione degli IAS/IFRS.

Cardillo, invece, per quanto concerne l'ammortamento dei beni immateriali, rileva come la coesistenza di regimi impositivi diversificati possa generare fenomeni elusivi ed eventuale contenzioso. Il potere attribuito all'Amministrazione finanziaria di disconoscere la deducibilità fiscale di talune componenti nell'eventualità che sia stato modificato il comportamento contabile

adottato nei precedenti esercizi, senza aver dimostrato una giustificazione economica in base ai principi contabili a sostegno di tale comportamento, potrebbe sì contrastare l'illegittimo risparmio fiscale ma potrebbe anche introdurre una dipendenza "rovesciata" dell'impianto contabile e del risultato d'esercizio dalle necessità di tassazione. (PM).

**"Operazioni straordinarie e patrimonio netto del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali"** di R. PEROTTA e L. BERTOLI, in Giur. Comm. n. 36.5/2009, I, pag. 938.

Nel contesto IAS/IFRS la disciplina applicabile alle *business combination* si differenziano a seconda che queste costituiscano operazioni *under common control* piuttosto che aggregazioni tra soggetti economici indipendenti. Nel primo caso, in assenza di una apposita regolamentazione, dottrina e prassi individuano come maggiormente coerente con il *framework* degli IAS/IFRS quello statunitense, che ne stabilisce la contabilizzazione in continuità di valori, secondo la metodologia nota come "*predecessor basis*". Per le aggregazioni aziendali che non sono *under common control*, l'IFRS 3 prevede, invece, l'applicazione della metodologia *purchase*, in base alla quale, in due momenti logicamente successivi: i) l'acquirente rileva l'operazione in base al costo di acquisto, qualificato come somma del *fair value* delle attività attribuite, delle passività assunte e/o degli strumenti emessi dall'acquirente per acquisire il controllo nonché dei costi esterni direttamente attribuibili all'aggregazione aziendale; ii) tale costo viene allocato al *fair value* delle attività e passività (identificate o identificabili) dell'azienda acquisita e, per differenza, a *goodwill* (o a *badwill*, ove tale differenza sia negativa). Nel caso, inoltre, l'aggregazione si configuri come *reverse acquisition* (fattispecie in cui il soggetto che ha effettivamente acquisito il controllo non coincide con quello acquirente sotto il profilo formale), l'IFRS 3 prevede – ai soli fini della redazione del bilancio consolidato (per quello individuale tale metodologia è espressamente esclusa ma non ne è indicata una alternativa) – la rilevazione in base al *fair value* dell'azienda di effettiva (e non formale) acquisizione.

L'applicazione dell'IFRS 3 al conferimento d'azienda comporta l'identificazione del corrispettivo nel *fair value* delle azioni emesse a favore della conferente; esso, tramite il meccanismo in precedenza richiamato di imputazione del costo, definisce il valore di iscrizione del complesso aziendale conferito nel bilancio della conferitaria. Sebbene tale rappresentazione richiami quella eseguita secondo i principi contabili domestici (anche in tal caso, infatti, l'aumento di patrimonio netto misura il valore di iscrizione dell'azienda conferita nel bilancio della conferitaria), la configurazione del patrimonio della conferitaria (*post* aggregazione) potrebbe in concreto divergere nei due sistemi di principi contabili, tenuto conto che: i) il valore di conferimento *italian gaap* (definito nei limiti del valore risultante dalla perizia di stima ex artt. 2343 e 2465 c.c.) potrebbe non coincidere con il *fair value* delle azioni (o quote) emesse dalla conferitaria, rilevante in ambito IAS/IFRS; ii) nella rappresentazione di bilancio secondo i principi interni, la conferitaria gode di una certa discrezionalità nell'assumere l'azienda conferita per un valore inferiore a quello risultante dalla perizia di stima, mentre nel sistema IAS/IFRS l'incremento di patrimonio della conferitaria è strettamente vincolato al *fair value* degli strumenti emessi (oltre che all'ammontare dei costi direttamente attribuibili all'aggregazione). La circostanza che possano riscontrarsi nella realtà scostamenti tra valore di perizia e aumento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria in conformità alle disposizioni dell'IFRS 3, può ingenerare criticità in ordine alla qualificazione delle riserve iscritte nel patrimonio netto della conferitaria a seguito dell'operazione. Ciò soprattutto qualora il suddetto aumento di patrimonio ecceda il valore sancito nella relazione peritale. In tale ipotesi, deve ritenersi che la contropartita patrimoniale corrispondente al maggior valore dell'attivo conferito, non confermato nella stima dell'esperto, configuri una riserva indisponibile, non distribuibile né utilizzabile a copertura di perdite.

Nelle operazioni di fusione, la rappresentazione secondo la disciplina interna comporta che le attività e passività dell'incorporata vengano riportate in continuità di valori nel bilancio dell'incorporante (deroga a questo criterio di continuità è rinvenibile solo nell'imputazione all'attivo di eventuali disavanzi da annullamento e/o da concambio). In ambito IAS/IFRS, invece, nel caso di fusione tra società non legate da vincoli di capitale diretti e non facenti capo al medesimo soggetto

economico, la rappresentazione dell'operazione deve essere conforme al *purchase method*, a norma del quale l'aumento di patrimonio netto dell'incorporante, e quindi il valore di iscrizione dell'azienda dell'incorporata, viene misurato non già dal valore nominale delle azioni o quote emesse, bensì dal loro *fair value* alla data dell'operazione, con la conseguenza di una (tendenziale) maggiore valutazione dell'azienda acquisita. La netta differenziazione che contraddistingue le due rappresentazioni solleva particolari criticità in merito alla qualificazione giuridica del maggior patrimonio netto che emerge per effetto dell'operazione secondo l'impostazione IAS/IFRS. Al riguardo, dovrebbe ritenersi che – sulla falsariga di quanto affermato dalla prassi e dalla dottrina in ambito nazionale, con riferimento alla possibilità di procedere alla capitalizzazione del disavanzo da concambio solo se supportata da asseverazione peritale ex art. 2343 c.c. – in ambito IAS/IFRS l'asseverazione dell'esperto, pur non rappresentando condizione per l'iscrizione all'attivo dei maggiori valori dell'incorporata (tale iscrizione è infatti necessitata dall'applicazione del *purchase method*), avrebbe comunque l'effetto di garantirne la sussistenza, definendo e qualificando conseguentemente il maggior patrimonio netto iscritto in termini di disponibilità e distribuibilità. Una rappresentazione di bilancio IAS/IFRS per certi aspetti più vicina a quella adottata in ambito nazionale è ravvisabile nelle fattispecie di fusione *under common control*, senza vincoli di capitale diretti, in cui l'azienda dell'incorporata viene iscritta nei conti dell'incorporante secondo un criterio di continuità di valori. Anche in tal caso, tuttavia, una piena coincidenza tra le due rappresentazioni si riscontra nelle sole ipotesi in cui la contabilizzazione secondo i principi contabili interni non comporti l'emersione di disavanzi da concambio attribuibili all'attivo dell'incorporata, posto che tali rivalutazioni non sarebbero comunque consentite in base agli IAS/IFRS. Nel caso di fusioni *under common control* tra società legate da un vincolo di capitale diretto, anche secondo i principi contabili internazionali, possono emergere poste contabili assimilabili alle differenze da annullamento, così come definite nell'ordinamento nazionale. Dalla qualificazione di tali poste derivano effetti rilevanti sulla configurazione del patrimonio netto dell'incorporante *post* aggregazione. Tra quelle ipotizzabili, potrebbe risultare coerente con l'impostazione di fondo che contraddistingue l'attuale disciplina contabile internazionale in materia di *business combination*, l'attribuzione del disavanzo da annullamento nel bilancio IAS/IFRS in ragione dei valori ai quali l'azienda incorporata è iscritta nel bilancio consolidato dell'incorporante. In tema di evoluzione della normativa, e in particolare di quella nazionale, si segnala l'approvazione da parte dell'OIC di una proposta di modifica della disciplina civilistica, finalizzata al recepimento delle modifiche apportate alla disciplina comunitaria in materia di bilanci dalla Direttiva 2003/51, con l'obiettivo di una maggiore convergenza con i principi contabili internazionali. Con riferimento alla fusione, l'articolato proposto dall'OIC appare sostanzialmente modellato sulla metodologia *purchase* prevista dagli IAS/IFRS e improntato alla prevalenza della sostanza sulla forma giuridica dell'operazione anche con riferimento ad eventuali operazioni di *reverse acquisition* (di cui peraltro l'OIC ha previsto la contabilizzazione secondo la metodologia IAS/IFRS anche nel bilancio di esercizio e, non solo, come l'IFRS 3, limitatamente a quello consolidato). (PT)

## **TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC**

### **Dottrina**

**“Applicabilità delle convenzioni fiscali ai fondi d'investimento di diritto estero”** di C. GARBARINI, in Riv. Dir. Trib. 11/2009, V, pag. 157.

Viene commentata la Risoluzione A.d.E. n. 167 del 2008 – con la quale è stata riconosciuta l'applicabilità dei benefici convenzionali ad un fondo pensione olandese i cui investimenti finanziari in Italia erano mediati dal possesso di quote in fondo comune d'investimento (FCP) che praticava una politica di distribuzione dei proventi – per confrontare la posizione dell'A.d.E. con quella che si



sta delineando in sede OCSE, risultante da un recente Rapporto finalizzato alla redazione di proposte di modifica al Commentario della Convenzione Modello.

Anche secondo l'OCSE, una entità che sia "trasparente" ai fini fiscali (come è stato considerato FCP nella Risoluzione citata) non è un soggetto d'imposta residente nello Stato in cui è insediato e non ha, quindi, accesso ai benefici convenzionali, che spettano invece ai soggetti cui il reddito è imputato in funzione della rispettiva residenza. Al contrario, è residente un soggetto che non è trasparente ancorché sia esentato, parzialmente o totalmente, ai fini della locale imposizione sul reddito. Ulteriore requisito è che il soggetto sia anche beneficiario effettivo del reddito. A tale ultimo riguardo, l'A. evidenzia come vi siano, in generale, due distinti concetti di "beneficiario effettivo": quello recepito in Italia e che trova riscontro in altro Rapporto dell'OCSE (in tema di *partnerships*), basato sulla imputazione del reddito nello stato di residenza, e quello che trova riscontro nel Commentario OCSE, basato sulla esistenza di un effettivo potere di disporre del reddito stesso.

Tanto premesso, il Rapporto OCSE sui fondi riferisce il concetto di beneficiario effettivo ai soli OICR il cui gestore abbia poteri discrezionali nell'amministrare il patrimonio, fermo restando che in difetto di tale requisito i benefici convenzionali vanno riconosciuti ai partecipanti (quando i partecipanti sono numerosi il compito di individuare i diversi regimi applicabili viene rimesso al gestore).

In tale contesto, risulta del tutto "stravagante" la recente sentenza n. 4600/2009 della Cassazione, secondo la quale, seppure sia indubitabile che le convenzioni che contengono il riferimento al beneficiario effettivo devono essere applicate solo in presenza di tale requisito, l'analisi va condotta solo quando un reddito è "pagato" ad un residente dello Stato contraente che invoca la convenzione stessa.

Alcune critiche possono essere mosse anche alla Risoluzione in rassegna: per definire trasparente FCP non doveva rilevare la normativa fiscale dello Stato in cui è insediato il fondo ma, come indicato nel citato Rapporto, quella in cui risiedono i partecipanti. Dal che consegue che, quando il fondo d'investimento non è soggetto passivo d'imposta nello Stato d'insediamento e non è neanche considerato trasparente nello Stato del partecipante, non è applicabile alcuna convenzione contro le doppie imposizioni. A tal riguardo, è irrilevante la politica distributiva del fondo (che, invece, viene richiesta nella risoluzione affinché sia applicabile la convenzione conclusa con lo Stato di residenza del partecipante). (NM)

**"Nuove regole CFC alla prova della verifica del livello di imposizione"** di A. MASTROBERTI, ne Il fisco 2/2010, fasc. n. 1, pag. 175.

L'articolo riporta e commenta le osservazioni formulate nella Nota Assonime n. 15 del 2009, frutto del lavoro svolto da un tavolo interassociativo che ha esaminato le recenti modifiche alla disciplina delle CFC.

Per cominciare, viene proposta la questione se l'introduzione, nel testo normativo, del riferimento al mercato dello stato di insediamento abbia o meno carattere interpretativo – con i connessi riflessi sugli interpelli già evasi – nonché la problematica circa le concrete modalità di dimostrazione del requisito. Sul punto, l'A. critica la posizione della Nota, ritenendo che il preventivo riesame degli interpelli già evasi, con annullamento in caso di difetto del requisito di legge, rischia di compromettere la tempestività di una valutazione della situazione concreta qualora il contribuente disponga di ulteriori elementi a sostegno della propria posizione.

Quanto alla tassazione effettiva, l'A. ritiene che la posizione della Nota – necessità di individuare l'imposta virtuale italiana della CFC – non tenga conto di quelle società che all'estero sono trasparenti dal punto di vista fiscale, con la conseguenza di dover riferire al socio italiano la tassazione virtuale stessa.

E' altresì contestata la posizione espressa sulle perdite pregresse che, semmai rilevassero, dovrebbero essere "qualificate" agli effetti della tassazione virtuale solo se maturate dopo l'entrata in vigore della disciplina, fermo restando che sarebbe preferibile che il livello di tassazione effettiva prescindesse da elementi contingenti, rilevando invece il livello strutturale di imposizione all'estero. E'

altresì criticata la rilevanza attribuita alle perdite originatesi solo nei periodi in cui si applica la disciplina CFC alla società che le ha generate.

In merito alla tassazione dei dividendi distribuiti da una CFC, in particolare all'esenzione totale da imposta prevista fino a concorrenza degli utili imputati al socio italiano, l'A. pone all'attenzione del lettore la peculiare situazione che si verifica quando la disciplina in commento si applica sia alla holding estera sia alla controllata indiretta, dovendosi in tal caso distinguere l'utile dal quale i dividendi sono tratti.

In conclusione, sono pienamente da condividere le considerazioni svolte nella Nota circa la inadeguatezza della nuova disciplina rispetto ai principi emergenti in campo internazionale nonché le proposte interpretative volte a ridurre le difficoltà applicative per i contribuenti. (NM)

## Giurisprudenza

### Corte di Giustizia CE

**Trasferimento della sede di una società in uno Stato membro diverso da quello di costituzione – Domanda di modifica dell'iscrizione relativa alla sede nel registro delle imprese – Diniego per contrasto con diritto internazionale privato nazionale – Art. 234 CE – Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Artt. 43 CE e 48 CE – Insussistenza della violazione.**

Corte di Giust. CE, Grande Sezione, 16 dicembre 2008, n. C-210/06, in Le società 11/2009, pag. 1389.

Allo stato attuale del diritto comunitario, gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad una società costituita in forza del diritto nazionale di tale Stato membro di trasferire la propria sede in un altro Stato membro conservando al contempo il suo status di società soggetta al diritto nazionale dello Stato membro a norma della cui legislazione è stata costituita.

\*\*\*\*\*  
Con nota di commento a cura di M. B. DELI e F. PERNAZZA.

**Dividendi – Aliquota prevista sugli utili corrisposti a soggetti non residenti – Regime meno favorevole rispetto a quello previsto per i dividendi distribuiti alle società residenti – Inadempimento di obblighi comunitari – Sussistenza.**

Corte di Giust. CE, sez. II 19 novembre 2009, n. C-540/07, in Corr. Trib. 46/2009, pag. 3802.

Con l'art. 27 del DPR n. 600/1973, il quale prevede che la ritenuta sui dividendi è operata a titolo d'imposta con aliquota del 27% agli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la Repubblica italiana ha assoggettato i dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri ad un regime fiscale meno favorevole di quello applicato ai dividendi distribuiti alle società residenti, ed è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 56, n. 1 CE, in tema di libera circolazione di capitali, secondo il quale sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi.

### TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Agevolazioni ed esenzioni

## Dottrina



**“Applicazione interpretativa della disciplina fiscale per le fonti di energia rinnovabile”** di A. DODERO, in Corr. Trib. 45/2009, pag. 3665. (per segnalazione)

### Prassi Amministrativa

#### **Agevolazioni – Detassazione per la patrimonializzazione delle imprese – Ambito applicativo – Aumento di capitale sociale – Base imponibile – Esclusioni.**

Circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2009, n. 53/E, ne Il fisco 1/2010, fasc. n. 1, pag. 80.

L’Agenzia fornisce chiarimenti con riguardo alla disciplina degli incentivi alla ricapitalizzazione delle imprese (cd. bonus ricapitalizzazione) precisando che:

- l’agevolazione in questione (consistente in una deduzione quinquennale pari al 3% dei conferimenti in società di capitali o di persone e di importo massimo annuo pari a € 15.000) spetta non solo per gli aumenti di capitale di società già costituite, ma anche relativamente alle costituzioni di capitale sociale di nuove società;
- i conferimenti in denaro e i versamenti in denaro a fondo perduto rilevano nei limiti degli importi che risultano versati entro il 5 febbraio 2010;
- la deduzione si applica non solo alle imposte sui redditi, ma anche all’IRAP.

Pertanto, ai fini IRES per accedere al bonus occorrerà apportare una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa del periodo di imposta di perfezionamento dell’aumento di capitale e nei quattro successivi.

Se la variazione genera una perdita o ne incrementa una già conseguita, la perdita rileverà nella determinazione del reddito secondo le regole del TUIR.

Ai fini IRAP per usufruire dell’incentivo bisognerà invece apportare una variazione in diminuzione del valore della produzione netta relativa al periodo di imposta di perfezionamento dell’aumento di capitale e dei quattro successivi.

#### **Agevolazioni – Credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Omesso o tardivo invio del modello CVS – Decadenza dal diritto di contributo – Controversie pendenti.**

Circ. Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2009, n. 55/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

La circolare si occupa della gestione del contenzioso scaturente dall’impugnazione degli atti di recupero del credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate, emessi sul presupposto che l’omesso o tardivo invio del Modello CVS comporti la decadenza dell’agevolazione fiscale.

Atteso l’orientamento giurisprudenziale favorevole all’Amministrazione finanziaria, l’Agenzia delle Entrate invita le strutture territoriali a continuare a coltivare il contenzioso in atto.

### IRPEF

#### Dottrina

**“Monitoraggio fiscale per i lavoratori all’estero”** di F. DELLI FALCONI e G. MARIANETTI, in Corr. Trib. 48/2009, pag. 3905.

Gli AA. commentano la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 2009 che, in materia di monitoraggio e scudo fiscale per i lavoratori che detengono depositi e/o conti correnti all’estero, ha chiarito che l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per i lavoratori considerati *ex lege*



fiscalmente residenti in Italia è limitato alle disponibilità detenute all'estero mediante l'accredito degli stipendi o altri emolumenti connessi alla prestazione lavorativa svolta all'estero. Qualora dette disponibilità siano state impiegate per l'acquisizione di altre attività finanziarie o per investimenti all'estero attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia, resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro RW relativamente alle attività e agli investimenti stessi. E' stato inoltre chiarito che per i soggetti per i quali non opera la presunzione di residenza fiscale in Italia, sia possibile regolarizzare eventuali irregolarità commesse mediante l'applicazione di una sanzione minima. Ad avviso degli AA. potrebbero comunque avvalersi dei benefici dello scudo fiscale anche i dipendenti di società multinazionali che hanno svolto la propria attività lavorativa in Italia, ma la cui remunerazione è stata accreditata su conti correnti ovvero depositi esteri, comparando la posizione di tali soggetti con quella propria dei transfrontalieri o dei dipendenti italiani che svolgono l'attività all'estero, nonostante l'Agenzia delle Entrate non sia espressa sul punto.(SG)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Monitoraggio fiscale – Emersione di attività detenute all'estero – Lavoratori che prestano la propria attività all'estero.**

Circ. Agenzia delle Entrate 17 novembre 2009, n. 48/E, ne Il fisco 44/2009, fasc. n. 1, pag. 7319.

L'Agenzia fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione dello scudo fiscale ai lavoratori dipendenti residenti in Italia che prestano la propria attività all'estero e che detengono all'estero depositi e/o conti correnti per l'accredito degli emolumenti derivanti dalla propria attività lavorativa ivi svolta.

A avviso dell'Agenzia in linea di principio i depositi e i conti esteri per l'accredito dello stipendio per il lavoro svolto all'estero sono soggetti al monitoraggio fiscale e, pertanto, devono essere indicati nel Modulo RW.

Occorre tuttavia distinguere:

- lavoratori considerati residenti in Italia per presunzione di legge: questi soggetti sono esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale limitatamente alle disponibilità detenute all'estero mediante l'accredito degli stipendi. L'esonero, tuttavia, viene meno quando tali dipendenti rientrano in Italia. Se tali disponibilità sono utilizzate per acquisire altre attività finanziarie o investimenti all'estero da cui derivino redditi imponibili in Italia resta fermo l'obbligo della compilazione del Modulo RW.
- gli altri lavoratori all'estero, per i quali la residenza fiscale in Italia opera in base all'art. 2 TUIR: questi soggetti sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale.

#### **Imposte e tasse – Imposta straordinaria sul rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dello Stato – Art. 13-bis del D.L. n. 78/2009 – Perfezionamento delle operazioni di rimpatrio – Ulteriori chiarimenti.**

#### **IRPEF – Redditi di capitale – Imposta straordinaria sul rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato – Art. 13-bis del D.L. n. 78/2009 – Perfezionamento delle operazioni di rimpatrio – Ulteriori chiarimenti.**

Circ. Agenzia delle Entrate 23 novembre 2009, n. 49/E, in Boll. Trib. 23/2009, pag. 1767.

L'Agenzia ha fornito le risposte ad una serie di quesiti formulati dalla stampa specializzata in merito all'applicazione dello scudo fiscale. In particolare i chiarimenti riguardano l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dell'imposta straordinaria, la dichiarazione riservata, le cause ostative e gli effetti dell'istituto.

Si riportano di seguito i chiarimenti più significativi:

- *controlled foreign company*: se le operazioni di emersione sono effettuate da una CFC, devono essere presentate tante dichiarazioni riservate quanti sono i partecipanti persone



fisiche che hanno interesse all'emersione. L'importo da indicare in ogni dichiarazione non può eccedere la quota di patrimonio netto al 31 dicembre 2008 riferibile ad ogni partecipante aumentata di eventuali finanziamenti effettuati dallo stesso a favore della CFC.

L'imposta straordinaria versata dalla CFC rende non dovuto in capo al partecipante il pagamento di tale imposta sul valore delle partecipazioni nella CFC e degli eventuali finanziamenti effettuati dallo stesso partecipante, fino a concorrenza del valore delle attività indicate dalla CFC nella dichiarazione riservata;

- *stock option*: i titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti che danno la possibilità di acquistare ad un determinato prezzo azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti, vanno indicati nel Modulo RW solo nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un valore all'estero;
- *finanziamenti infruttiferi*: destinati a società estere rientrano nel campo di applicazione della sanatoria e devono essere indicati nel Modulo RW;
- *rimpatrio giuridico mediante società fiduciaria residente*: il rimpatrio, che può avere ad oggetto attività finanziarie e non, attraverso una società fiduciaria residente può effettuarsi attraverso l'intestazione a quest'ultima delle attività detenute all'estero o mediante il conferimento alla fiduciaria di un mandato all'amministrazione delle attività stesse;
- *OICVM esteri non armonizzati*: il trattamento fiscale stabilito per i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero non armonizzati dai commi 5 e 6 dell'articolo 10-ter della legge 77 del 1983, prevede l'inclusione di tali proventi nel reddito complessivo del sottoscrittore con applicazione di una ritenuta del 12,50% a titolo di acconto qualora i proventi siano percepiti per il tramite di un sostituto d'imposta residente. Pertanto, per i proventi percepiti dal 1° gennaio 2009 e fino all'emersione delle predette attività finanziarie è possibile optare per la tassazione tramite l'intermediario anche con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 27%. Tuttavia, una volta rimpatriate tali attività, i relativi proventi rimangono soggetti alla predetta ritenuta a titolo d'acconto e non possono usufruire del regime della riservatezza.

### **Monitoraggio fiscale – Proroga al 30 aprile 2010.**

Com. stampa, 17 dicembre 2009, n. 194, nel sito web. [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Il provvedimento di proroga dello scudo fiscale introdurrà due aliquote differenti per l'imposta straordinaria superiori alla precedente, che ammontava al 5%.

In particolare:

- si applicherà il 6% per le operazioni di emersione poste in essere dalla data di approvazione del decreto legge fino al 28 febbraio 2010;
- si applicherà il 7% per l'adesione alla sanatoria dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010.

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

### **Monitoraggio fiscale – Sanzioni valutarie – *Promissory notes* – Qualificazione – Titoli di credito – Art. 3 del DL 28 giugno 1990, n. 167 – Obbligo dichiarativo – Sussiste.**

Cass., sez. trib. 18 novembre 2009, n. 24315, ne Il fisco 47/2009, fasc. n. 1, pag. 7818.

Le *promissory notes* (pagherò cambiari internazionali), utilizzate nei rapporti commerciali internazionali, essendo valori mobiliari riconducibili nel novero dei vaglia cambiari, sono



assoggettabili agli obblighi dichiarativi ex art. 3 della L. 4 agosto 1990, n. 227 (nei testi vigenti *ratione temporis*, in quanto oggi la tematica è regolata dal D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195, che ha abrogato gran parte del contenuto del DL 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1990, n. 227) seppure manchi il reale “trasferimento” della ricchezza, essendo il titolo rimasto nella disponibilità dell'emittente e non ancora consegnato al creditore.

## IRES/IRPEG

### Dottrina

**“Elusività della scissione finalizzata alla divisione di un complesso aziendale”**, di S. CHIRICHIGNO e S. CACACE, in Corr. Trib. 45/2009, pag. 3711.

Con la Risoluzione n. 256/E del 2009, l'Agenzia delle Entrate ha qualificato come elusiva una scissione avente ad oggetto un compendio aziendale seguita dalla vendita della partecipazione di controllo, in quanto preordinata a godere di un trattamento fiscale meno oneroso rispetto alla vendita diretta del complesso aziendale o dei singoli beni che lo compongono. Le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate fanno leva su un presunto aggiramento dell'art. 86 del TUIR, che prevede la tassazione della plusvalenza riveniente dalla cessione di un complesso aziendale o dei singoli beni che lo compongono, e sulla circostanza che l'operazione non sia supportata da valide ragioni economiche.

Secondo gli AA., tali conclusioni sono censurabili sotto vari profili. Innanzi tutto, non è riscontrabile alcun aggiramento dell'art. 86 del TUIR, posto che il sistema tributario è ben lungi dal disapprovare la circolazione di beni di primo grado (almeno quando si tratta di complessi aziendali) attuata attraverso l'alienazione di beni di secondo grado (le partecipazioni). Una prova di ciò è costituita dall'art. 176, comma 3, del TUIR che sancisce espressamente la non elusività del conferimento di azienda, effettuato in continuità di valori fiscali o in regime di imposizione sostitutiva, al quale faccia seguito la cessione della partecipazione derivante dal conferimento. Quanto previsto per il conferimento vale anche nel caso di scissione, ancorché non espressamente previsto. Secondo gli AA., il fatto che non si rinvenga nel TUIR una simile disposizione è imputabile alle difficoltà legislative che sarebbero occorse nell'individuare l'ambito di applicazione dell'esimente in questione. Infatti, la volontà del legislatore della riforma è stata quella di considerare neutrale unicamente il trasferimento in blocco del compendio aziendale, non anche dei singoli beni che lo compongono (il conferimento dei quali è sempre realizzativo ai sensi dell'art. 9 del TUIR). La collocazione dell'esimente in questione è quindi assai agevole nell'ambito dei conferimenti di azienda (essendo chiaro l'oggetto conferito), mentre avrebbe causato dubbi ove inserita nella disposizioni in materia di scissioni (l'art. 173 del TUIR), nelle quali oggetto del trasferimento non sono necessariamente compendi aziendali. Per ragioni di coerenza sistematica, la scissione che comporta il trasferimento di un compendio aziendale dovrebbe godere della stessa esimente prevista per i conferimenti.

D'altro canto, la riforma Ires ha tra i propri principi cardine la preferenza per la circolazione delle partecipazioni rispetto al trasferimento diretto delle aziende: indizi in tal senso sono l'abrogazione della imposizione sostitutiva sulle plusvalenze (che colpiva sia le cessioni di aziende che le partecipazioni di controllo delle medesime) e l'introduzione di un regime di esenzione solo per le partecipazioni. La minor tassazione dei *capital gain* si giustifica con il sistema Ires che, nel coordinare il prelievo in capo alle società con quello dei partecipanti, sposta il prelievo sull'ente partecipato. In tale contesto normativo, eventualmente, potrebbero essere censurate da parte dell'Amministrazione finanziaria le sole ipotesi di frazionamento di patrimoni aziendali, realizzate tramite la parcellizzazione di *assets* diversi da rami aziendali, preordinate alla successiva cessione della relativa società contenitore.



Infine, per quanto riguarda le valide ragioni economiche a supporto dell'operazione, nella citata Risoluzione n. 256/E l'Agenzia si limita ad affermarne apoditticamente la mancanza sulla base dell'asserito indebito risparmio d'imposta, senza ulteriori indagini circa le finalità riorganizzative perseguite. In realtà, l'Ufficio avrebbe dovuto contestare esaurientemente i profili di antieconomicità dell'operazione, prescindendo da valutazioni di convenienza fiscale. (FDA)

**“Operazioni <<black list>> alla ricerca di una disciplina organica”**, di D. DEOTTO, in Corr. Trib. 1/2010, pag. 29.

L'agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 46/E del 2009, ha cercato di risolvere il problema dell'incertezza normativa generata dalla Finanziaria 2007 sulle sanzioni applicabili in caso di mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei costi sostenuti relativamente ad operazioni con soggetti residenti in Paesi o territori soggetti a regime fiscale privilegiato (cd. “*black list*”). Con tale intervento legislativo (commi 301, 302, e 303, dell'art. 1, della L. n. 296/2006) l'esposizione in dichiarazione delle spese “*black list*”, pur risultando dovuta, non costituisce più una condizione essenziale per la deducibilità, essendo invece rilevante la prova delle esimenti previste dal comma 11 dell'art. 110 del TUIR (effettivo svolgimento di un'attività commerciale da parte dell'impresa estera, ovvero l'interesse economico al compimento delle operazioni e la loro concreta esecuzione). Per la mancata o incompleta indicazione delle suddette spese trova applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% delle spese e dei componenti negativi non indicati in dichiarazione, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 (cfr. comma 3-*bis* dell'art. 8 del D.Lgs. n. 471/97). La medesima disciplina si applica anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2006, sempre che il contribuente fornisca la prova delle esimenti previste dal comma 11 dell'art. 110 del TUIR. In tal caso, resta ferma l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 471/97 da 258 euro a 2.065 euro.

Secondo la citata Circolare n. 46/E, se le spese non sono indicate in dichiarazione e non viene data prova delle circostanze esimenti: (i) per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2006, si applica la sanzione per infedele dichiarazione (dal 100 al 200% della maggiore imposta accertata); (ii) per le violazioni commesse dopo il 31 dicembre 2006, alla sanzione per infedele dichiarazione si aggiunge quella del 10% degli importi non dichiarati. Se viene data dimostrazione delle circostanze esimenti, in caso di mancata indicazione delle spese in dichiarazione si applica, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2006, la sola sanzione del 10%. Infine, nel caso di presentazione di dichiarazione integrativa, prima dell'avvio di una qualche attività di controllo, si applica la sanzione fissa da 258 euro a 2.065 euro (violazioni commesse sia prima che dopo il 31 dicembre 2006). Se, invece, è iniziata una qualche attività di controllo o di accertamento da parte del Fisco, si applica – a condizione che venga data prova delle circostanze esimenti – la nuova sanzione proporzionale del 10% (fino a un massimo di 50.000 euro).

Tali conclusioni – secondo l'A. – non sono coerenti con il dato normativo né con i principi del sistema sanzionatorio, ancorché in taluni casi favorevoli al contribuente. Infatti, l'Ufficio non può applicare cumulativamente le sanzioni relative all'infedeltà della dichiarazione e della omessa indicazione delle operazioni *black list*, ma dovrebbe, in ossequio al principio del cumulo giuridico, applicare quella che quantitativamente risulta più grave, ed applicare l'aumento da un quarto al doppio. Inoltre, le sanzioni non possono mutare a seconda che il contribuente si ravveda o presenti una dichiarazione integrativa. Le riduzioni da ravvedimento operoso non possono che applicarsi alla sanzione edittale. In particolare, non è condivisibile la tesi sostenuta dall'Agenzia che, in presenza di dichiarazione integrativa, sia sempre irrogabile la sanzione da 258 euro a 2.065 euro.

L'A. auspica una revisione della disciplina sanzionatoria delle operazioni *black list* che eviti l'irrogazione di sanzioni a carattere proporzionale (quella del 10% prevista dal comma 3-*bis* del D.Lgs. n. 471/97) per violazioni che devono essere ritenute formali (non a caso l'art. 8 del D.Lgs. n. 471/97 prevede soltanto violazioni di carattere formale che determinano l'irregolarità della dichiarazione). (FDA)



**“L’Agenzia delle Entrate chiarisce il requisito della commercialità ai fini della pex”** di G. FERRANTI, in Corr. Trib. 37/2009, pag. 2999.

Il requisito della commercialità rilevante ai fini della *participation exemption* ha formato oggetto di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 226/E del 2009 e in sede di risposta all’interrogazione parlamentare 5-01695 del 2009. In particolare, con la citata risoluzione, esaminando il caso di una società partecipata la cui attività consiste nella detenzione, gestione e sfruttamento di marchio mediante la concessione a terzi dell’utilizzo del medesimo, l’Agenzia ha affermato il principio secondo cui non è possibile fruire dell’esenzione quando la partecipata è una società senza impresa, circostanza che ricorre nel caso in cui la stessa risulti meramente intestataria di *passive income* riconducibili alla percezione di *royalty* su marchi, in quanto, come si desume dalla espressa esclusione delle società di gestione immobiliare, per il riconoscimento della *pex* la partecipata non deve svolgere attività di mero godimento.

In sede di risposta all’interrogazione parlamentare, richiamando precedenti pronunce, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre escluso che costituisca attività commerciale la predisposizione dei mezzi di produzione e gli atti preparatori e di organizzazione diretti a porre le premesse indispensabili per lo svolgimento di una determinata attività economica. Infatti, poiché ai fini dell’applicazione della *pex* rileva l’attività in concreto esercitata e non la mera costituzione in forma di società di capitali, in caso di società operative in fase di *start-up* se l’attività non è iniziata non è riscontrabile il requisito della commercialità. (FDA)

**“Il principio dell’«effettivo interesse economico» e la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intraprese con fornitori residenti in Stati o territori *black list*”**, di G. LEONI e M. MAZZETTI DI PIETRALATA, in Boll. Trib. 22/2009, pag. 1673.

Prendendo spunto dalla Risoluzione n. 100/E dell’8 aprile 2009, con la quale l’Agenzia delle Entrate è tornata, ancora una volta, ad occuparsi del delicato e controverso tema della deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese fiscalmente domiciliate in Paesi o territori soggetti a regimi fiscali privilegiati (cd. “*black list*”), gli AA. esaminano la disciplina antielusiva di cui all’art. 110, commi 10 e 11, del TUIR, sottolineando che per la sua applicazione non è richiesto che esista un rapporto di controllo o di collegamento tra l’impresa residente in Italia e quella estera, o viceversa, né che le due imprese appartengano allo stesso gruppo societario. La norma è strutturata con l’obiettivo di contrastare le operazioni elusive poste in essere con il fine, da un lato, di “delocalizzare” il reddito prodotto e tassabile in Italia verso paesi che presentino un regime fiscale più favorevole e, dall’altro, approfittare della scarsa collaborazione delle Autorità fiscali di questi Paesi in tema di scambio internazionale di informazioni utili a dimostrare l’inesistenza delle operazioni. Il comma 11 dell’art. 110 prevede che il criterio di indeducibilità dei costi non operi qualora le imprese residenti in Italia forniscano, alternativamente, in sede di accertamento o in via preventiva mediante interpello ai sensi dell’art. 21 della L. n. 413/91, la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Per quanto riguarda la prova dello svolgimento di una effettiva attività commerciale, gli AA. criticano l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, assunto anche nella Risoluzione in commento, secondo cui non è sufficiente la presenza di una adeguata struttura organizzativa nel Paese a fiscalità privilegiata, ma è altresì necessario che l’attività sia esercitata a favore del mercato locale e non nei confronti di mercati diversi da quello in cui la struttura è effettivamente stabilita. Tale impostazione non appare coerente con la *ratio* della norma, che non è stata concepita al fine di introdurre differenziazioni tra attività materiali esercitate in paesi *black list* e attività immateriali, né tantomeno per distinguere le attività che hanno come mercato di sbocco quello locale o quello estero, ma per contrastare operazioni il cui risultato è quello di creare



artificiosamente componenti negativi di reddito che riducono il reddito imponibile dell'esercizio, soggetto, altrimenti, ad una più onerosa tassazione.

Inoltre, tale interpretazione sembra porsi in contrasto con la lettera della norma, che non prevede alcun riferimento al mercato di sbocco della società estera, ma prevede solo lo svolgimento di una attività commerciale effettiva. Al riguardo, è significativo che, a seguito delle recenti modifiche apportate dal D.L. n. 78/2009 alla disciplina in materia di CFC (art. 167 del TUIR), il riferimento allo svolgimento di un'effettiva attività commerciale nel Paese di insediamento sia stato sostituito con quello dello svolgimento di tale attività nel "mercato" del Paese di insediamento, condizionando la non applicabilità della disciplina CFC all'effettivo inserimento nel mercato dello Stato a fiscalità privilegiata. Analoga modifica non è invece stata apportata alla disciplina in materia di indeducibilità dei costi sostenuti nei confronti di fornitori *black listed* di cui al comma 11 dell'art. 110 del TUIR, la qual cosa - non irrilevante - rende l'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria ancor più criticabile, posto che vengono assimilate le due discipline pur in presenza di diverse esimenti. Anche l'orientamento della Corte di Giustizia UE, secondo cui il diritto di stabilimento include proprio il diritto a delocalizzarsi per motivi fiscali in ambito europeo, spostando le attività economiche e produttive di redditi in territori dove è economicamente più conveniente, sembra quello di focalizzare l'attenzione sulla necessaria presenza di una adeguata struttura economica ed organizzativa nello Stato in cui si decide, per scelte imprenditoriali, di costituire una società, non rilevando invece il mercato di sbocco (locale o globale). Gli AA. auspicano, pertanto, un ripensamento dell'Amministrazione finanziaria. (FDA)

**“Compatibilità con il diritto comunitario delle norme sull'esterovestizione”** di A. TOMASSINI e C. BENIGNI, in Corr. Trib. 45/2009, pag. 3704.

L'articolo tratta della compatibilità con la normativa comunitaria dell'art. 73, commi 3, *5-bis*, *5-ter* e *5-quater* del TUIR, secondo il quale si considerano residenti ai fini IRES nel territorio dello Stato le società e gli enti che, alternativamente, prevedono la presunzione legale di residenza delle società nel territorio dello Stato italiano, determinando un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Tale inversione sembra essere in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla Corte di giustizia, in quanto rende il compito del contribuente, ossia la prova dell'effettiva sussistenza dell'insediamento all'estero, soprattutto in caso di "holding pure", eccessivamente gravoso.

Gli AA. riportano alcune posizioni giurisprudenziali che, pur non relative a contenziosi sorti a seguito dell'introduzione della presunzione di residenza ai sensi dei commi *5-bis* e *5-ter* dell'art. 73 del T.U.I.R., forniscono importanti spunti concreti *in subiecta materia*. Tra quelle da segnalare, la sentenza della CTR Toscana (sez. XXV del 18 gennaio 2008, n. 61), chiamata a pronunciarsi sul caso di una società estera (olandese) controllata da una società italiana che detiene numerose partecipazioni in soggetti esteri. L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento contestando la residenza della società in Italia, basando lo stesso, da un lato, su prove documentali relative a presunte attività decisionali e direttive adottate nel territorio dello Stato e, dall'altro, sul fatto che il consiglio di amministrazione era formato per la maggior parte da soggetti residenti in Italia. È opportuno notare che l'Amministrazione finanziaria non ha mai contestato alcun intento elusivo da parte della società italiana nella localizzazione in Olanda della *sub-holding*.

La CTR, in merito all'esistenza della sede di direzione della società olandese in Italia, ha preso le distanze dalle conclusioni dell'Amministrazione finanziaria, sostenendo che gli elementi presi in considerazione non consentono di accertare la residenza in Italia della società.

Secondo gli AA., tuttavia, la sentenza assume rilevanza nel momento in cui si ipotizzasse che la medesima società, considerata non esterovestita dalla CTR, oltre alle numerose partecipazioni detenute in società estere, acquisisse anche il controllo di una società italiana. In base alle norme di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* dell'art. 73 del TUIR, la società verrebbe attratta nell'ambito applicativo della presunzione di residenza in Italia e l'onere di provare la residenza in Olanda ricadrebbe sulla *sub-holding* olandese. In sostanza tale considerazione non può non condurre a stigmatizzare la



genericità dei criteri di collegamento individuati dalla norma, che possono arrivare a colpire anche strutture poste in essere senza alcun intento elusivo.

Ad avviso degli AA., l'ipotesi prospettata evidenzia la difficoltà di fornire la prova contraria all'Amministrazione finanziaria, posto che le contestazioni sono elevate in assenza di quegli elementi "astrattamente idonei" a sorreggere la presunzione di esistenza nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione della società.

Gli AA. segnalano infine la denuncia dell'Associazione Dottori Commercialisti (ADC) alla Commissione Europea contro l'inversione dell'onere della prova recata dalle norme sulla esterovestizione, denuncia che si sofferma sui seguenti aspetti:

- disparità di trattamento per le società residenti in Italia a causa della residenza dei propri soci o amministratori;
- ostacolo alla libertà di stabilimento prevista dagli artt. 43 e 48 del Trattato CE;
- violazione del principio di proporzionalità derivante dall'inversione dell'onere della prova a carico delle società estere.

Gli AA. condividono tale denuncia e criticano il legislatore per non aver tenuto conto del fatto che la decisione di localizzare all'estero la sede della *holding* possa dipendere da ragioni diverse, non necessariamente collegate a potenziali vantaggi fiscali. Ad esempio, la scelta dello Stato estero in cui localizzare la società *holding* potrebbe essere fondata su fattori quali i minori costi di *compliance* per la costituzione e la gestione della società, o la presenza di un mercato finanziario più attivo, o ancora di norme più chiare e trasparenti.(PM).

**“Scindibilità di un patrimonio netto contabile negativo anche a favore di beneficiaria newco”** di E. ZANETTI, ne Il fisco 48/2009, fasc. n. 1, pag. 7906.

Nonostante la diversa opinione della prassi contabile ufficiale (Documento OIC n. 4 – Parte II – Paragrafo 4.3.3.), si ritiene che la scissione, avente per oggetto un patrimonio che risulta negativo a valori contabili in capo alla scissa, sia ammessa non soltanto quando la società beneficiaria è pre-esistente alla scissione, ma anche quando la società beneficiaria si costituisce contestualmente alla scissione stessa. Resta ferma invece l'insuperabile condizione che alla negatività sul piano contabile del patrimonio scisso si accompagni la sua positività sul piano del valore economico effettivo ad esso attribuibile. (PT)

### **Prassi Amministrativa**

**IRES – Base imponibile – Determinazione – Deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato – Controversie pendenti.**

Circ. Agenzia delle Entrate 3 novembre 2009, n. 46/E, ne Il fisco 42/2009, fasc. n. 1, pag. 6998.

La Circolare fornisce chiarimenti sulle modalità di deduzione dei costi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato alla luce delle modifiche introdotte dalla legge Finanziaria 2007.

Per effetto delle modifiche di cui sopra, l'esposizione in dichiarazione dei costi da Paesi “*black list*” pur conservando natura obbligatoria, cessa di costituire una condizione per la deducibilità dei costi medesimi.

A fronte della violazione del citato obbligo dichiarativo, in luogo della previgente indeducibilità dei relativi costi, è stata introdotta una specifica sanzione:

- per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2006 è applicabile la sola sanzione per infedeltà della dichiarazione conseguente all'ineducibilità dei costi;



- per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2007 la sanzione correlata all'infedeltà della dichiarazione è applicabile unitamente a quella per irregolare compilazione della dichiarazione.

Per quanto riguarda il contenzioso in corso, la circolare precisa che la sopravvenuta modifica normativa può essere invocata in tutti i casi in cui i rapporti non si possano definire "esauriti" intendendosi per tali quelli per cui sia intervenuto in giudicato o un atto amministrativo definitivo o, comunque, siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza stabiliti dalla legge.

\*\*\*\*\*

Si veda articolo di commento in dottrina a pag. 14.

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

**IRES/IRPEG – Base imponibile – Reddito complessivo – Detrazioni – Società di capitali avente sede in Belgio – “Spese di regia” intercorrenti fra la società capogruppo estera e la stabile organizzazione con sede in Italia – Quota imputata alla stabile organizzazione – Deducibilità dal reddito imponibile – Condizioni – Inerenza dei costi – Prova – Certificazione di società di revisione contabile – Idoneità – Fondamento.**

Cass., sez. trib. 18 marzo 2009, n. 6532, in Rass. Trib. 6/2009, pag. 1811.

In tema di imposte sul reddito d'impresa, la legittimità della deduzione, da parte di una società avente sede all'estero (nella specie, in Belgio) e con stabile organizzazione in Italia, di una quota delle spese generali (cosiddetta spese di regia) sostenute dalla società capogruppo e da questa ripartite "pro quota" tra le società partecipate, esige che il requisito della inerenza dei costi sostenuti all'oggetto dell'attività – prescritto dagli artt. 75, comma 5, del DPR n. 917 del 1986 (nel testo "ratione temporis" vigente) e 7 della Convenzione Italia-Belgio del 28 aprile 1983 (ratificata con L. n. 148 del 1989) – sia dimostrato da idonea attestazione tecnico-contabile e dalla inesistenza di duplicazione di costi; tale prova può dirsi raggiunta quando la natura e la composizione dei servizi prestati alla stabile organizzazione e la loro funzionalità all'attività di questa risultino dai prospetti redatti dalla capogruppo e certificati da una società internazionale di revisione, tenuto conto della funzione di controllo pubblicistico che questa svolge, in posizione di indipendenza rispetto al soggetto conferente l'incarico e della responsabilità, civile e penale, in cui incorre il revisore, iscritto in apposito Albo tenuto dalla CONSOB, che attesti dati non veritieri. Ne consegue che la revisione, articolata mediante relazioni sulla corrispondenza dei dati di bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili, rende affidabili le relative attestazioni che, assumendo valore di prova decisiva, non possono essere disattese dall'Amministrazione finanziaria o dal giudice, se non contrastate da prove di eguale portata.

\*\*\*\*\*

Con nota di commento di F. TUNDO, "La deducibilità delle cosiddette *management fee* nella determinazione del reddito dei gruppi di imprese: sunti per i rapporti tra soggetti residenti"

**IRES/IRPEG – Reddito d'impresa- Base imponibile – Determinazione – Componenti negativi – Deducibilità – Condizioni – Inerenza – Fattispecie – Spese di pubblicità – Spese di rappresentanza – Qualificazione – Art. 108 (ex art. 74) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.**

Cass., sez. trib. 28 ottobre 2009, n. 22790, ne Il fisco 43/2009, fasc. n. 1, pag. 7154.

Nell'ambito del rapporto giuridico d'imposta, la devoluzione ad una struttura consortile circa la gestione di determinate attività (fra le quali si annoverano pubblicità, rappresentanza, sicurezza e logistica) non esime il soggetto consorziato dalle proprie obbligazioni tributarie, laddove ne abbia assunto il relativo costo, permanendo distinte le reciproche soggettività giuridiche.



Conseguentemente, compete al consorziato dimostrare l'inerenza alla propria attività della spesa maturata sulla base degli obblighi assunti per effetto della costituzione del consorzio anche in relazione al soggetto che si è onerato dell'esborso, secondo i principi stabiliti dall'art. 109 (ex art. 75) del TUIR.

\*\*\*\*\*

Con nota di commento di P. TURIS.

**IRES/IRPEG – Reddito d'impresa - Base imponibile – Formazione – Criteri – Competenza, inerenza, certezza, oggettiva determinabilità – Art. 109 (ex 75) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – Fattispecie – Consorzio – Partecipazione agli oneri.**

**IRES/IRPEG – Reddito d'impresa- Base imponibile – Formazione – Deducibilità – Interessi di mora – Accantonamenti – Art. 71 (ora 106) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – Disciplina applicabile *ratione temporis*.**

Cass., sez. trib. 20 novembre 2009, n. 24526, ne Il fisco 46/2009, fasc. n. 1, pag. 7644.

La disciplina dell'imputazione temporale dei componenti che concorrono alla formazione della base imponibile del reddito d'impresa è retta dal principio di competenza economica dovendo peraltro aversi riguardo sia alle manifestazioni numerarie quanto all'ultimazione della prestazione laddove incida in modo determinante sulla certezza ed obiettiva determinabilità dei componenti stessi.

Il principio di iniziativa economica accorda alle imprese la possibilità di associarsi – anche in veste di società di capitali – sostenendo *pro indiviso* le spese di gestione senza che tuttavia sia sempre e comunque applicabile un criterio di ripartizione proporzionale degli oneri ben potendo rilevare altre circostanze (nella specie, regime giuridico straniero). Deve dunque rimettersi all'esame del giudice del merito la valutazione della sussistenza dell'inerenza delle poste contabilizzate dal partecipante al consorzio di imprese.

Le disposizioni del TUIR sulla deducibilità degli accantonamenti per interessi di mora non contemplano fra le relative condizioni lo stato di insolvenza del debitore, ovvero la qualità dello stesso, nella specie ente pubblico. Laddove lo stato di perdurante e cronica dilazione del pagamento dei crediti comporti la sistematica esposizione verso gli istituti bancari con l'aggravio di oneri finanziari al saggio superiore a quello legale, tale circostanza giustifica la sussistenza di un rischio per la potenzialità economica dell'attività imprenditoriale.

\*\*\*\*\*

Con nota di commento di P. TURIS.

## **REDDITI DI CAPITALE**

### **Dottrina**

**“L’Agenzia delle entrate risponde ai quesiti sullo scudo fiscale”** di R. FANELLI, in Corr. Trib. 47/2009, pag. 3815.

L'articolo, prendendo spunto dalla circ. n. 49/E del 2009 dell'Agenzia delle entrate, che ha chiarito talune problematiche relative ai presupposti ed alle modalità per beneficiare della normativa sull'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero da soggetti residenti in Italia (cd. scudo fiscale), si occupa di quelle sulle quali permangono talune perplessità.

In particolare, per quanto concerne il valore degli immobili oggetto di regolarizzazione attraverso lo “scudo fiscale”, la citata circ. n. 49/E ha chiarito che esso deve essere compreso tra il costo di acquisto e il valore corrente alla data del 31 dicembre 2008; il costo d'acquisto deve essere supportato da documentazione probatoria e il valore corrente deve essere supportato dalle quotazioni rilevate in mercati regolamentati ovvero da apposita valorizzazione effettuata da parte dell'interessato.



Secondo l'A., ciò consentirebbe al contribuente, nell'ambito dei suddetti limiti, una libera scelta in ordine al valore da dichiarare ed assoggettare ad imposta straordinaria. Per gli immobili plusvalenti, destinati nel breve-medio periodo alla vendita, quindi, potrebbe risultare conveniente dichiarare il valore di mercato in luogo del costo storico, poiché con il pagamento dell'imposta straordinaria del 5% il contribuente non solo regolarizza l'infrazione delle norme sul monitoraggio ma può rivalutare il bene, in vista della futura plusvalenza tassabile, considerato che il valore indicato nella dichiarazione riservata rappresenta il nuovo costo fiscale riconosciuto dell'immobile.

Con riferimento alla comunicazione di inizio di accertamenti bancari o finanziari pervenuta dalla banca, ex art. 32, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 600/1973, la citata Circ. n. 49/E ha chiarito che tale comunicazione non costituisce causa preclusiva per l'applicazione dello scudo in quanto si tratta di una "informativa" che non può ritenersi idonea a soddisfare il requisito della "formale conoscenza" da parte del contribuente dell'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria.

La comunicazione effettuata dall'intermediario finanziario proviene, infatti, da un soggetto diverso dall'Amministrazione finanziaria, non è richiesta alcuna forma specifica per la sua comunicazione al contribuente e per l'inosservanza di tale obbligo di comunicazione non è prevista alcuna conseguenza.

Secondo l'A., tale chiarimento desta talune perplessità, in quanto la comunicazione che la banca o l'intermediario finanziario deve effettuare nei confronti del contribuente rappresenta il mezzo previsto dalla citata norma dal citato art. 32, comma 1, n. 7), per portare a conoscenza del soggetto passivo l'inizio di un'attività di controllo. Pertanto, una volta raggiunto dalla "notizia" il contribuente è "formalmente" a conoscenza di un'attività di ispezione o verifica nei suoi confronti.

La *ratio* della preclusione all'attivazione dello scudo è quella di impedire che a beneficiare della sanatoria siano contribuenti sottoposti ad ispezioni o verifiche prima della presentazione della dichiarazione riservata, che si determinano ad avvalersi dello scudo fiscale nel momento in cui tale via rappresenti l'unica soluzione per evitare conseguenze peggiori che possono scaturire da un accertamento fiscale.(PM).

#### **"Riflessioni su alcuni aspetti controversi della applicazione della normativa sul cd. scudo fiscale-ter", di G. POLO, in Boll. Trib. 21/2009, pag. 1583.**

L'articolo esamina talune problematiche relative all'applicazione della normativa volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero da parte di soggetti residenti in Italia (c.d. "*scudo fiscale-ter*"), permettendo, a tutti coloro che hanno esportato o detenuto all'estero capitali e altre attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari, di regolarizzare la propria posizione fiscale.

In particolare, con riferimento all'asserito riparo da ogni responsabilità, già l'art. 13-*bis* del D.L. n. 78/2009 prevedeva, al comma 3, che il rimpatrio ovvero la regolarizzazione: "... non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, ...". In sede di conversione del decreto correttivo n. 103/2009, questa norma è stata ulteriormente specificata mediante l'aggiunta dell'inciso: "*civile, amministrativa ovvero tributaria*".

La precisazione della "*sede giudiziaria civile*" ha indotto, in primo momento, parte della dottrina a ritenere che la nuova disposizione costituisca una novità dello "*scudo 2009*" e attribuisca un ulteriore beneficio rispetto a quelli delle precedenti edizioni, essendo intesa a tutelare il soggetto che decida di aderire a qualsiasi pretesa di soggetti terzi (ivi compresi, sembrerebbe, i terzi creditori e, nel procedimento di scioglimento del matrimonio, al fine di escludere i "*conti scudati*" dalla determinazione degli alimenti a carico del coniuge che li ha costituiti, risultando così una disponibilità finanziaria maggiore di quella inizialmente calcolata).

L'A. non condivide tale interpretazione sulla base dei principi civilistici posti alla base della responsabilità patrimoniale del debitore inadempiente nei confronti dei terzi creditori.

Il combinato disposto degli artt. 1218 e 2740 c.c. stabilisce, infatti, che il debitore che non esegue la sua prestazione è tenuto all'adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri, salvo le limitazioni espressamente stabilite dalla legge.

Due sono, quindi, gli attributi essenziali di questa responsabilità: la patrimonialità e la universalità e quest'ultima comporta che l'azione esecutiva del creditore è derogabile solo per talune fattispecie tipiche previste dalla legge (cfr. gli artt. 326, 823, 925, 1558 e 1923 c.c. per le limitazioni relative alla qualità dei beni, l'art. 514 c.c. per l'inerenza del bene al titolare dello stesso e gli artt. 167 e 484 c.c. per limitazioni aventi ad oggetto la qualità del debito).

A ben guardare, le fattispecie configuranti limitazioni della responsabilità ingenerano normalmente forme di "*patrimonio separato*" (cfr., ad esempio, il fondo patrimoniale familiare di cui all'art. 170 c.c.), nel senso che i beni ai quali è circoscritta la responsabilità per certi obblighi non sono suscettibili di altra destinazione. Di conseguenza essi vengono a costituire delle entità patrimoniali autonome, preordinate esclusivamente a soddisfare talune categorie creditorie.

Peraltro, il secondo comma del citato art. 2740 riserva alla legge le eventuali limitazioni alla garanzia patrimoniale costituita dall'intero patrimonio del debitore inadempiente e la giurisprudenza è concorde nell'affermare che dette disposizioni limitative sono di stretta interpretazione.

L'A. ritiene quindi che il richiamo all'ampia tutela di cui all'art. 13-bis, comma 3, del D.L. n. 78/2009 da solo non sia sufficiente per affermare che i conti "*scudati*" sono senz'altro al riparo delle legittime pretese di un eventuale terzo creditore del contribuente che ha aderito alla emersione. La norma in questione, infatti, non riconosce a tali conti la natura di "*patrimonio separato*", costituito con finalità degne di particolare tutela ed estraneo dal resto delle disponibilità del debitore, disponibilità che, invece, nella loro universalità, costituiscono la garanzia generica dei creditori e sulle quali questi potranno far valere i propri diritti in caso di inadempimento.(PM).

## **REDDITI DI IMPRESA**

### **Dottrina**

**"Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti aderenti al consolidato"** di B. IZZO, in Corr. Trib. 2/2010, pag. 95.

Come noto, la nuova disciplina recata dall'art. 96 del TUIR per la deduzione degli interessi passivi contiene alcune previsioni speciali per le società aderenti ad un consolidato fiscale nazionale. Per le società diverse da quelle finanziarie, infatti, è consentito, in sede di rettifiche di consolidamento, di rendere deducibili interessi passivi che, a livello individuale, non lo sarebbero stati, mediante un utilizzo "incrociato" delle eccedenze di "ROL" generatesi presso un'altra società che aderisca, effettivamente o (se estera) anche "virtualmente", allo stesso consolidato fiscale.

La complessa e controversa tematica, affrontata sia dall'A.d.E. con diverse circolari sia dall'Assonime con la circolare n. 46 del 2009, viene ampiamente commentata dall'A. in relazione alle questioni interpretative rimaste aperte.

Una prima questione, di carattere generale, riguarda il riporto in avanti delle eccedenze di interessi passivi che, secondo l'Assonime, è ammesso solo per quelle eccedenze che non hanno trovato capienza nel ROL di periodo o in quello oggetto di riporto (solo dal 2011): in altri termini, non è consentito rinviare la deduzione quando vi sono le condizioni per effettuarla, in deroga agli ordinari canoni della cd. "competenza".

Quanto alle compensazioni "incrociate" in seno al consolidato, esse avvengono attraverso il "conferimento" delle eccedenze di ROL generatesi a livello individuale. Analogamente a quanto si verifica a livello individuale, il mancato conferimento nel periodo d'imposta in cui vi è una eccedenza di interessi passivi preclude il conferimento dello stesso ROL che resta quindi utilizzabile, nei periodi successivi, solo presso la stessa società che l'ha generato. Secondo l'Assonime, la preclusione non opera, invece, per le eccedenze di interessi passivi che, essendo e rimanendo riportabili a livello individuale, sarebbero compensabili anche in sede di consolidato con il ROL conferito da un altro aderente nei periodi successivi, per cui la deduzione nel periodo in

cui vi sarebbero le condizioni a livello di consolidato è una facoltà e non un obbligo. L'A. non è d'accordo, sostenendo che il riconoscimento di tale facoltà consentirebbe arbitraggi fiscali.

Altra questione riguarda la franchigia di 10 o 5 mila euro: secondo l'Assonime, essa può creare, a livello individuale, una eccedenza di ROL conferibile in seno al consolidato.

Ulteriore questione controversa riguarda la gestione degli interessi passivi qualora vi siano perdite pregresse all'ingresso nel consolidato: secondo l'Assonime, in tal senso confortata dal tenore delle istruzioni ministeriali alla dichiarazione dei redditi, è possibile utilizzare le eccedenze oggetto di riporto a fronte di perdite di periodo. Secondo l'A., dalla disciplina del consolidato consegue che l'utilizzo della perdita è ammesso e viene meno il diritto alla rettifica di consolidamento.

Infine, in tema di consolidato virtuale delle società estere, l'Assonime non ritiene corretta, in quanto discriminatoria, l'interpretazione dell'A.d.E. che riconosce il beneficio della utilizzazione delle eccedenze ROL generatesi all'estero presso le società potenzialmente consolidabili ai soli soggetti italiani "controllanti" che partecipino effettivamente ad un consolidato fiscale nazionale. (NM)

**"Interessi passivi sui differenziali dei contratti derivati"** di P. PETRANGELI, in Corr. Trib. 1/2010, pag. 44.

L'articolo, nonostante l'imprecisione del titolo, esamina il trattamento fiscale ex art. 96 del TUIR – nonché ex art. 6 della disciplina IRAP – degli "oneri" sostenuti dalle imprese per esigenze di copertura dal rischio di oscillazione degli interessi passivi su passività finanziarie. Secondo l'A., caso tipico è quello del c.d. *cash flow hedge* attuato mediante un *IRS* dove l'impresa riceve il variabile e paga il fisso, il cui trattamento contabile ai fini IAS consiste nella imputazione iniziale a patrimonio netto delle variazioni di *fair value* dell'*IRS* che esprimono una copertura efficace con successivo storno a c/e nel periodo in cui i flussi di cassa sono sostenuti.

La problematica successivamente affrontata è se tutti i differenziali di copertura che affluiscono a c/e debbano sottostare alla indeducibilità del 4%. Secondo l'A. non dovrebbero assumere mai rilevanza i differenziali originati da contratti di copertura di operazioni attive; inoltre, nel caso in cui il differenziale sia positivo per l'impresa, esso riduce il componente negativo (l'interesse passivo) cui è correlato ai fini del calcolo dell'importo indeducibile, dal che consegue che, qualora le modalità di rappresentazione a c/e dei risultati della operatività in derivati di copertura non contengano una analitica individuazione dei differenziali – perché portati a diretta rettifica del dato degli interessi o perché esposti a "saldi chiusi" – sarà necessario ricostruire detti differenziali sulla base delle risultanze contabili o contrattuali. (NM)

## Giurisprudenza

### Corte Costituzionale

**Redditi di impresa – Costi deducibili – IRAP – Indeducibilità – Violazione dei principi di eguaglianza e capacità contributiva – Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.Lgs. n. 446/1997, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. – Sopravvenuta modifica del quadro normativo ad opera dell'art. 6 del DL n. 185/2008 – Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione – Conseguenze – Restituzione degli atti ai rimettenti – Va disposta.**

Corte Cost. 30 luglio 2009, n. 258, in Riv. Dir. Trib. 11/2009, II, pag. 715.

Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui esclude la deducibilità dell'IRAP dalle imposte sui redditi, sollevate per sospetta violazione dei canoni costituzionali di capacità contributiva e di uguaglianza, sono in parte inammissibili per



incompletezza di contenuto delle relative ordinanze di rimessione, e per altra parte, essendo medio tempore entrato in vigore il DL 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), il cui art. 6 consente la parziale deducibilità dell'IRAP, impongono di restituire gli atti alle Commissioni tributarie rimettenti affinché operino una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

\*\*\*\*\*

Con nota di G. FALSITTA, "I principi costituzionali di giustizia tributaria tra teatro ed agonia".

### Corte di Cassazione

#### **Redditi di impresa – Crediti vantati nei confronti di un ente libico – Deducibilità della perdita – Condizioni.**

Cass., sez. trib. 22 luglio 2009, n. 17087, in Rass. Trib. 5/2009, pag. 1463.

In tema di imposte sui redditi, non è necessario, al fine di ritenere deducibili le perdite su crediti quali componenti negative del reddito d'impresa, che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore e, quindi, l'assoggettamento di costui ad una procedura concorsuale. E' invece sufficiente che tali perdite risultino documentate in modo certo e preciso, come previsto dall'art. 66, comma 3, del DPR n. 917/1986 (ora art. 101 dello stesso decreto). Laddove il debitore sia residente all'estero, il carattere di certezza della perdita non si traduce nella declaratoria di insolvenza del debitore, dovendosi avere riguardo all'esistenza di convenzioni internazionali vincolanti anche lo Stato del debitore, idonee a perseguirlo per ottenere il pagamento del debito.

\*\*\*\*\*

Con nota di M. BEGHIN, "Perdite su crediti, atti dispositivi del diritto e principio di inerenza".

#### **Reddito d'impresa – Base imponibile – Determinazione – Componenti di reddito – Eccedenze d'imposta a credito – Interessi – Principio di competenza.**

Cass., sez. trib. 9 dicembre 2009, n. 25720, ne Il fisco 3/2010, fasc. n. 1, pag. 379.

In materia di determinazione della base imponibile del reddito d'impresa, gli interessi sulle eccedenze d'imposta a credito concorrono alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui sono venuti a maturazione, in ossequio al principio di competenza.

\*\*\*\*\*

Con nota di commento di S. SERVIDIO.

### Commissioni tributarie di merito

#### **Redditi di impresa – Imposte sostitutive – Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati – Momento perfezionativo del beneficio – Presentazione della dichiarazione dei redditi – Configurabilità.**

Comm. Trib. prov. di Macerata, sez. I 27 luglio 2009, n. 171, in Corr. Trib. 37/2009, pag. 3062.

L'art. 5 della legge n. 448/2001, nel disciplinare l'istituto della rivalutazione agevolata delle partecipazioni azionarie, non prevede quale sia il momento perfezionativo del beneficio *de quo*. E' però solo al momento della redazione della dichiarazione annuale dei redditi che viene determinata ed indicata l'imposta sostitutiva da pagare e la scelta del contribuente di avvalersi o meno della rateizzazione. Pertanto deve ritenersi che sia dal momento della presentazione della dichiarazione

dei redditi che viene consacrata la volontà del contribuente di volersi avvalere del beneficio della rivalutazione agevolata delle partecipazioni azionarie.

## **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

### **Dottrina**

**“Il regime impositivo degli incentivi all’esodo alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali e di prassi”**, di V. DE BONIS, in Boll. Trib. 22/2009, pag. 1668.

L’articolo esamina l’evoluzione normativa e giurisprudenziale della disciplina impositiva delle somme erogate a titolo di incentivazione alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, alla luce delle pronunce intervenute sia in ambito comunitario che in ambito nazionale. (SG)

**“Trasferimento di dipendenti e vincolo di solidarietà”** di F. PETRUCCI, in Corr. Trib. 46/2009, pag. 3754.

L’A. commenta la risoluzione n. 135/E del 28.5.2009 con la quale l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al trattamento delle somme erogate, a seguito di trasferimento di azienda, a titolo di rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all’art. 2112, comma 2, c.c., nonché a titolo di transazione novativa formalizzata da un datore di lavoro, nel contesto di un programma di ristrutturazione dei propri servizi, nei riguardi dei propri dipendenti trasferiti ad altro datore di lavoro. Nella specie l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la correttezza della tassazione ordinaria applicata alla somma corrisposta al proprio dipendente dal datore di lavoro, in considerazione del fatto che detta somma non era stata erogata in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in quanto l’attività proseguiva presso altro datore di lavoro, in luogo della tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR, invocata dal dipendente istante. Nell’articolo sono poi esaminati alcuni comportamenti che, nella prassi lavorativa, risultano adottati per concorrere alla preventiva sistemazione di possibili motivi di contenzioso, sottolineando che la non ricorrenza del carattere reddituale nelle somme che vengono di conseguenza erogate sia raramente condivisibile, fermo restando in ogni caso che il disposto del citato art.17, comma 1, lett. a), del TUIR, richiede categoricamente ai fini della sua applicabilità la necessità che ci si trovi di fronte alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente a tutti gli effetti. (SG)

### **Prassi Amministrativa**

**Previdenza – Fondi pensione – Rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000 – Tassazione.**  
Ris. Agenzia delle Entrate 5 novembre 2009, n. 275/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Nell’ambito delle forme pensionistiche complementari, le prestazioni erogate in forma di capitale devono essere assunte al lordo dei rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000.

La tassazione delle prestazioni previdenziali segue il regime fiscale vigente nel periodo di maturazione del montante.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2000 la tassazione avviene sull’intero ammontare dell’importo, comprensivo dei rendimenti finanziari.

In tal caso, chiarisce la risoluzione, la tassazione dell’intera somma liquidata sui rendimenti realizzati ante 2001 non determina una doppia imposizione, posto che sussistono diversi presupposti impositivi. Le somme previdenziali, infatti, sono dapprima assoggettate ad imposta



sostitutiva in capo al fondo come redditi di capitale e, successivamente, come componenti della prestazione pensionistica in capo agli iscritti.

Soltanto i rendimenti finanziari maturati a partire dal 1° gennaio 2001 possono essere sottratti dalla base imponibile della prestazione previdenziale liquidata in capitale.

### **Previdenza – Modifica del regime fiscale e contributivo delle *stock option* – Effetti ai fini contributivi e previdenziali.**

Circ. Inps 11 dicembre 2009, n. 123, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La circolare illustra il nuovo regime contributivo delle *stock option*

A tale ultimo riguardo l'Inps precisa che.

- la norma in esame non subordina ad alcuna condizione l'esclusione dall'imponibile contributivo dei redditi derivanti dall'esercizio di piani di *stock option*;
- poiché non esiste nella legislazione italiana una definizione giuridica di *stock option*, il regime di esenzione contributiva deve ritenersi applicabile anche per i piani azionari non generalizzati che prevedano, previo rispetto di determinate condizioni, l'assegnazione a titolo gratuito delle azioni;
- il nuovo regime contributivo si applica alle azioni assegnate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 25 giugno 2008, indipendentemente dalla data di delibera del piano.

La Circolare reca poi istruzioni in merito al regime contributivo delle assegnazioni di azioni effettuate prima dell'entrata in vigore del D.L. 112/2008 (25 giugno 2008), distinguendo in particolare tra:

- le assegnazioni di azioni effettuate dal 5 luglio 2006 al 2 ottobre 2006;
- le assegnazioni di azioni effettuate dal 3 ottobre 2006 al 24 giugno 2008.

## **REDDITI TASSATI SEPARATAMENTE**

### **Prassi Amministrativa**

#### **Redditi soggetti a tassazione separata – Somme percepite dal lavoratore in occasione della cessione del ramo d'azienda per la rinuncia a futuri contenziosi o alle maggiori garanzie derivanti dal vincolo di solidarietà – Regime della tassazione separata ex art. 17, c. 1, lett. a), del TUIR – Inapplicabilità.**

Ris. Agenzia delle Entrate 28 maggio 2009, n. 135/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Le somme che il lavoratore percepisce in occasione della cessione del ramo d'azienda per la rinuncia a futuri contenziosi o alle maggiori garanzie derivanti dal vincolo di solidarietà non possono fruire del regime di tassazione separata non verificandosi il presupposto richiesto a tal fine dall'art. 17, comma 1, lett. a) TUIR, e cioè la cessazione del rapporto di lavoro.

L'Agenzia ha ritenuto che il trasferimento del dipendente avvenuto a seguito di una operazione straordinaria non possa configurarsi come una vera e propria cessazione del rapporto di lavoro per cui il rapporto di lavoro del dipendente dell'azienda ceduta, in corso al momento del trasferimento, continua presso il cessionario.

L'art. 2112 c.c. esprime con chiarezza che l'alienazione dell'azienda comporta la prosecuzione dell'originario rapporto di lavoro senza soluzione di continuità.

\*\*\*\*\*

Si veda articolo di commento in dottrina pag. 24.

## RISCOSSIONE

### Giurisprudenza

#### Corte di Cassazione

#### **Riscossione – Prescrizione – Termine – Giudicato – Art. 2953 del codice civile – Conseguenze.**

Cass., SS.UU., 10 dicembre 2009, n. 25790, ne Il fisco 2/2010, fasc. n. 1, pag. 228.

La riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle disposizioni tributarie definitivamente accertate con sentenza passata in giudicato può essere fatta valere entro il termine di prescrizione di dieci anni, giusta la disciplina dettata dall'art. 2953 del codice civile.

\*\*\*\*\*

Con nota di commento di P. TURIS.

#### **BOLLO (Imposta di)**

### Prassi Amministrativa

#### **Bollo (imposta di) – Documentazione da presentare per l'applicazione della convenzione Italia – Francia contro le doppie imposizioni.**

Ris. Agenzia delle Entrate 5 novembre 2009, n. 271/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La Risoluzione precisa che al modello 5000-IT predisposto dall'Amministrazione francese per ottenere l'applicazione delle norme contenute nella Convenzione Italia-Francia si applica l'esenzione dall'imposta di bollo.

## IVA

### Dottrina

**“La qualifica della cessione del contratto: un'occasione perduta?”** di P. CENTORE, in Corr. Trib. 47/2009, pag. 3834.

Nella sentenza della causa C-242/08 del 2009, la Corte di giustizia europea afferma che la cessione di un portafoglio di contratti di riassicurazione effettuata a titolo oneroso da una società stabilita in uno Stato membro ad una compagnia di assicurazioni stabilita in uno Stato terzo costituisce una prestazione di servizi, posto che i contratti di riassicurazione vita non possono essere qualificati come beni materiali ai sensi dell'art. 5 della VI direttiva.

L'operazione, peraltro, non può considerarsi esente da IVA sul presupposto della sua qualificazione come operazione di assicurazione o di riassicurazione. Secondo la Corte, infatti, «un'operazione di assicurazione» è caratterizzata dal fatto che l'assicuratore si impegna, dietro versamento di un premio, a procurare alla controparte contrattuale, qualora si realizzi il rischio assicurato, la prestazione convenuta al momento della stipula del contratto, risultando quindi



indispensabili lo scambio tra il premio e la protezione nei confronti del rischio nonché l'esistenza di un rapporto giuridico diretto tra il soggetto che svolge l'operazione e gli assicurati, circostanze queste non ricorrenti nella fattispecie. Inoltre, l'operazione non può definirsi di «riassicurazione» stante l'assunzione, da parte della compagnia acquirente, «di tutti i diritti e gli obblighi della società cedente inerenti ai contratti di riassicurazione ceduti» (la cessione riguarda, in altri termini, unicamente le compagnie cedente e acquirente, riconoscendosi ai contraenti ceduti solo una sorta di «diritto di veto» al perfezionamento di essa). Infine, non appare possibile considerarla come composta da due operazioni, entrambe esenti da IVA, una relativa all'assunzione di un impegno e l'altra relativa a crediti.

A commento della sentenza viene rilevato che, pur risultandone condivisibili le conclusioni nel caso specifico, essa non risolve l'interrogativo se la cessione di contratto dia sempre luogo ad una prestazione di servizi ovvero se tale qualifica sia dipendente dalla natura (immateriale) dell'oggetto sottostante. (PT)

**“Vat Package – Recenti modifiche alla disciplina IVA dei servizi internazionali”** di S. MATTIA e C. MELILLO, ne Il fisco 46/2009, fasc. n. 1, pag. 7575.

L'articolo tratta delle modifiche introdotte dalle Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE (cd. *Vat Package*) alla disciplina IVA, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

In particolare, a partire da tale data, cambierà il regime impositivo delle prestazioni di servizi fornite nei Paesi membri dell'Unione Europea, dato che sarà introdotto, come regola generale, il principio di tassazione nel Paese del fruitore, anziché del prestatore. Ulteriori novità sono previste per la procedura di gestione dei rimborsi e per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Per quanto concerne le modifiche apportate dalla Dir. n. 2008/8/CE, in tema di territorialità delle prestazioni di servizi, l'A. evidenzia le differenze con il sistema vigente sino al 31 dicembre 2009, che individuava come criterio generale ai fini della localizzazione delle prestazioni di servizi il luogo del prestatore dei servizi.

A partire dal 1° gennaio 2010, invece, occorrerà distinguere le relazioni professionali e le prestazioni di servizi come segue:

- le prestazioni tra soggetti Iva: *business-to-business (B to B)*;
- le prestazioni tra un soggetto Iva e un privato: *business-to-consumer (B to C)*.

La regola generale prevede la tassazione nel Paese del committente e, ai fini dell'individuazione del luogo di tassazione, restano validi i seguenti criteri:

- prestazioni relative a immobili (comprese quelle di progettazione e di intermediazione): rileva il luogo di ubicazione dell'immobile;
- trasporto di passeggeri: rileva la tratta del percorso sul territorio nazionale;
- prestazioni artistiche, culturali, ricreative, didattiche: rileva il luogo di svolgimento della manifestazione;
- ristorazione e *catering*: rileva il luogo della prestazione;
- ristorazione e *catering* su navi, treni e aerei: rileva il luogo di partenza del trasporto passeggeri.

Per i committenti privati la riforma non introduce particolari elementi di novità, pertanto le regole specifiche sono analoghe a quelle attuali:

- prestazioni degli intermediari: rileva il luogo di effettuazione dell'operazione principale (ad esempio, luogo di immatricolazione di una imbarcazione da diporto);
- trasporto di beni all'interno della comunità: rileva il luogo di inizio del trasporto;
- trasporto di beni con provenienza o destinazione *extra-UE*: rileva la tratta del percorso sul territorio nazionale;
- attività accessorie al trasporto e perizie sui beni: rileva il luogo di svolgimento della prestazione;
- prestazioni di consulenza e altre prestazioni indicate dal comma 4, lett. d) dell'art. del D.P.R. n. 633/1972: rileva il luogo di residenza o domicilio del committente fuori dalla



comunità, con la conseguente esclusione da Iva. Per questi clienti residenti nella comunità si applica la regola generale dell'imposta del Paese del prestatore (PM).

**L'esenzione IVA delle operazioni finanziarie internazionali** di M. PEIROLO, in Corr. Trib. 2/2010, pag. 109.

Le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunità economica europea non sono più qualificate come servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili ai fini IVA.

Peraltro, il legislatore ha mantenuto inalterato il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sui beni e servizi acquistati o importati per essere destinati alla "produzione" di tali operazioni integrando il terzo comma dell'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972 con la previsione della lettera a-bis).

La completa detassazione in Italia delle operazioni in esame non solo "a valle" ma anche "a monte" (ossia sugli acquisti di beni e servizi utilizzati per operare in regime di esenzione) è garantita anche dalla disciplina dei rimborsi Iva ed in particolare dall'art. 30, terzo comma, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972 ricomprendendo tra le operazioni extraterritoriali che danno diritto al rimborso anche le operazioni bancarie e finanziarie aventi come destinatario un committente extracomunitario.

La detrazione della lett. a-bis) dell'art. 19 ha carattere oggettivo nel senso che compete anche quando il luogo di effettuazione dell'operazione (esente) non coincide con il territorio dello Stato ed infatti essa fa riferimento alle operazioni finanziarie esenti effettuate nei confronti di committenti extracomunitari o relative a beni destinati ad essere sportati fuori della UE.

In altri termini, il recupero dell'imposta "a monte" non dipende dalla territorialità dell'operazione esente, ma è oggettivamente riconosciuta a prescindere dal luogo di utilizzo.

Pertanto dal 2010 le operazioni finanziarie esenti restano tali quando assumono carattere "internazionale", ma la detrazione continua ad essere riconosciuta, come in passato, in via oggettiva, nelle sole ipotesi previste dalla lett. a-bis) dell'art. 19 citato; l'imposta è invece indetraibile quando il committente è italiano o comunitario, indipendentemente dallo status rivestito (soggetto passivo o meno).

La nuova previsione di detraibilità dell'Iva della lett. a-bis) si ritiene compatibile con la normativa comunitaria. Benché i giudici comunitari abbiano ritenuto che il regime di esenzione prevalga su quello di non imponibilità e che l'operazione esente non dia diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti ad essa afferenti, pare tuttavia possibile ritenere che la prevalenza dell'esenzione operi per le sole operazioni non imponibili in quanto intracomunitarie e non anche per quelle extracomunitarie, come le cessioni all'esportazione ed operazioni assimilate ed i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. Quindi in relazione a queste ultime la detrazione dell'Iva "a monte" a fronte della non imponibilità "a valle" delle operazioni finanziarie internazionali non dovrebbe essere incompatibile. (AF)

\*\*\*\*\*

Successivamente alla redazione dell'articolo, le norme commentate dall'Autore sono state recepite dal Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 pubblicato nella G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010 che ha dato attuazione alle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. Il commento riflette la portata delle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010.

**"Riflessi Iva della natura <<statica>> o <<dinamica>> delle partecipazioni"** di M. PEIROLO, in Corr. Trib. 45/2009, pag. 3693.

Ad avviso della giurisprudenza comunitaria, ai fini dell'Iva le operazioni relative a titoli azionari – in emissione ed emessi – dal punto di vista oggettivo non integrano una cessione di beni materiali a titolo oneroso.



Per i giudici del Lussemburgo (causa C-29/08 del 2009) l'emissione di azioni (o quote) ai nuovi soci non integra neppure una prestazione di servizi a titolo oneroso in quanto operazione priva di sinallagma, mentre per i titoli azionari già emessi la cessione deve essere sempre considerata una prestazione di servizi. Tuttavia, nel caso di cessione di partecipazione totalitaria occorre verificare se l'operazione possa essere assimilata ad una cessione di azienda.

Quanto poi al presupposto soggettivo, la Corte al fine di stabilire la "commercialità" dell'operazione distingue tra partecipazioni "statiche" e partecipazioni "dinamiche", riconducendo alla prima categoria le azioni meramente acquistate, detenute o vendute in quanto il soggetto che le acquista, detiene o vende non opera nell'ambito di una attività economica volta allo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

In tale ottica, la vendita dei titoli è esclusa da Iva perché non commerciale ed in linea con tale interpretazione risulta essere anche la nostra normativa interna con il disposto dell'art. 4, quinto comma, ultimo periodo, lett. b), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Per le partecipazioni "dinamiche", i giudici comunitari affermano che la compravendita di titoli azionari soddisfa il presupposto soggettivo ove essa sia compiuta nell'esercizio di un'attività a ciò destinata, anche sotto il profilo del corredo tecnico e tecnologico. Al di fuori di questa ipotesi, per aversi soggettività passiva – sempre secondo la Corte di Giustizia - è necessario che, nella fase di possesso della partecipazione, vi sia una specifica attività svolta dall'azionista che implichi una interferenza (diretta o indiretta) nella gestione della partecipata, dovuta all'effettuazione di operazioni soggette a Iva, quali la prestazione di servizi amministrativi, contabili, informatici. In sede di cessione della partecipazione, la commercialità va quindi individuata in relazione ad un ulteriore parametro ossia rispetto all'attività esercitata dal cedente nel senso che l'operazione è rilevante ai fini dell'Iva – seppure in regime di esenzione – se lo smobilizzo della partecipazione costituisce il "prolungamento diretto, permanente e necessario" dell'attività imponibile del cedente.

Da ultimo, i giudici affrontano il tema della detraibilità dell'iva assolta "a monte" dal cedente sulle consulenze finanziarie e giuridiche propedeutiche alla cessione della partecipazione evidenziando come la detrazione spetti a condizione che "a valle" venga versata l'Iva. Se, quindi, come nel caso in esame, la cessione della partecipazione è detassata vuoi perché esente vuoi perché esclusa, non è consentito detrarre l'imposta pagata sugli acquisti.

L'indetraibilità non opera, invece, quando gli acquisti si inseriscano nel contesto, più generale, dell'attività economica svolta dal soggetto passivo, purché imponibile.

La nostra Amministrazione finanziaria è perfettamente in linea con questa impostazione. (AF)

**"Fondi immobiliari e apporto di beni, cade il muro del *leasing*"** di G. SEPIO e M. BERNARDO, in Corr. Trib. 47/2009, pag. 3840.

Con la risoluzione n. 389/E del 20 ottobre 2008, l'Agenzia delle Entrate ha equiparato il leasing alla proprietà in caso di apporto di beni in un fondo comune di investimento immobiliare. È stato ritenuto, infatti, che l'esclusione dal campo di applicazione IVA dell'apporto nel fondo di immobili "prevalentemente locati", prevista dall'art. 8, comma 1-*bis*, del D.L. 351/2001, possa estendersi anche all'ipotesi in cui i beni apportati siano detenuti mediante un contratto di locazione finanziaria. In tal modo, è stata evitata una ingiustificata disparità di trattamento tra colui che detiene immobili in proprietà e chi li detiene sulla base di un titolo giuridico diverso, ma ad esso equiparabile, come avviene per l'utilizzatore dei beni mediante un contratto di leasing traslativo.

La soluzione individuata dall'Agenzia delle Entrate trova fondamento nella disciplina comunitaria e, segnatamente, nell'art. 5, par. 8, della direttiva 77/388/CEE (ora art. 19 della direttiva 2006/112/CE), il quale stabilisce che, "in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento ad una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare l'operazione come non avvenuta e che il beneficiario continua la persona del cedente". I riferimenti comunitari spiegano il rinvio da parte del legislatore nazionale (art. 8, comma 1-*bis*, del D.L. n. 351/2001) ai requisiti tipici di una *universitas* produttiva. Infatti, la "locazione prevalente" è idonea ad identificare le potenzialità produttive del complesso giustificando la possibilità, espressamente prevista dalla direttiva comunitaria, di considerare l'operazione come



non avvenuta, privilegiando la continuità della gestione tra cedente e cessionario. Se queste sono le premesse su cui si fonda la norma interna, è evidente come ricondurre il trasferimento dei contratti di leasing ad una norma diversa dal citato art. 8, comma 1-*bis*, del D.L. n. 351/2001 avrebbe penalizzato quei trasferimenti che, al pari di quelli realizzati con il passaggio della proprietà, consentono al fondo di acquisire beni produttivi, in grado di assicurare, almeno astrattamente, un ritorno positivo per l'investitore. Che la soluzione individuata dall'Agenzia dell'Entrate sia corretta è inoltre dimostrato dalla circostanza che, sotto il profilo civilistico, la *universitas* aziendale, come complesso organizzato dall'imprenditore per lo svolgimento di una specifica attività, è rintracciabile a prescindere dal fatto che l'imprenditore coordini i beni in qualità di titolare o ne disponga mediante un contratto di locazione finanziaria. La circostanza che i beni aziendali siano di proprietà di un soggetto diverso dal titolare dell'azienda non ha alcuna rilevanza, essendo sufficiente la facoltà di destinarli all'impresa. (FDA)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IVA – Operazioni esenti – Servizi bancari resi da una società in *outsourcing* – Esenzione.**

Ris. Agenzia delle Entrate 11 dicembre 2009, n. 283/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia ha chiarito il trattamento ai fini IVA dei servizi bancari resi da una società in *outsourcing*. Innanzitutto, ai fini fiscali, assume rilievo determinante la distinzione tra i casi in cui il prestatore di servizi mette semplicemente a disposizione del cliente le proprie risorse, affinché la banca esegua le operazioni, rispetto ai casi in cui il prestatore interviene nelle procedure di esecuzione delle operazioni bancarie e le effettua direttamente, modificando, in tal modo, le situazioni giuridiche ed economiche del cliente finale e garantendo la corretta esecuzione; mentre le prime operazioni scontano l'IVA in maniera ordinaria, le seconde sono riconducibili al campo di applicazione dell'esenzione.

Costituisce un elemento significativo, al fine di distinguere le due tipologie di operazioni sopra indicate, il grado di responsabilità che il prestatore assume sulla base degli specifici accordi contrattuali conclusi col cliente; l'esenzione può trovare applicazione quando il prestatore risponde della corretta "esecuzione" dei servizi finanziari, mentre non si applica se la responsabilità è limitata agli aspetti tecnici, concernendo, in definitiva, soltanto il corretto "funzionamento" del servizio.

Infine va tenuto presente che talune prestazioni di servizi possono considerarsi operazioni "accessorie" ad operazioni principali esenti e soggette, perciò, al medesimo trattamento fiscale previsto per l'operazione principale.

Affinché sussista il nesso di accessorietà occorre, tuttavia, che l'operazione accessoria si svolga tra le stesse parti dell'operazione principale per agevolare la fruizione di quella principale.

#### **IVA – Territorialità – Prestazioni di servizi – Novità introdotte dalla direttiva 2008/8/CE.**

Circ. Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2009, n. 58/E, ne Il fisco 2/2010, fasc. n. 1, pag. 243.

L'Agenzia fornisce i primi chiarimenti in merito alle modifiche, in vigore dal 1° gennaio 2010, apportate in tema di territorialità delle prestazioni di servizi, ai fini IVA, dalla Direttiva n. 2008/8/CE. In particolare, l'Agenzia ha confermato che le disposizioni contenute nella Direttiva risultano sufficientemente dettagliate da consentire la loro diretta applicazione in Italia dal 1° gennaio 2010 pur in assenza di un'esplicita modifica della normativa nazionale.

Dal 1° gennaio 2010 le prestazioni di servizio "generiche" per le quali non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità – rese a soggetti passivi di imposta, si considerano territorialmente rilevanti in Italia se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia.



I servizi "generici" prestati a persone che non sono soggetti passivi o prestati a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti, sono assoggettati a imposizione in Italia se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia.

In caso di prestazione di servizi rilevante ai fini IVA in Italia effettuata da un soggetto passivo non stabilito in Italia nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all'applicazione dell'imposta gravano sul committente soggetto passivo.

Tuttavia, se il soggetto non residente ha una stabile organizzazione in Italia attraverso la quale effettua o riceve operazioni in Italia, gli obblighi o i diritti sono esercitati da tale stabile organizzazione.

\*\*\*\*\*

Si veda articolo in dottrina a pag. 27.

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

#### **IVA – Rimborso – Eccedenza d'imposta a credito – Interessi – Procedura – Art. 38-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – Decorrenza.**

Cass., sez. trib. 11 novembre 2009, n. 23843, ne Il fisco 2/2010, fasc. n. 1, pag. 222.

Il credito del contribuente a titolo di interessi moratori maturati sulle eccedenze di imposta versata è accessorio a credito principale di cui al maggior tributo corrisposto e non dovuto. Nella procedura di rimborso "accelerato" ex art. 38-bis del DPR n. 633/1972, tale credito diviene esigibile decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, con la contestuale decorrenza della relativa prescrizione.

### REGISTRO (Imposta di)

## Giurisprudenza

### Commissioni tributarie di merito

#### **Registro (imposta di) – Elusione – Avviso di liquidazione – Attuazione – Concatenazione di più atti – Art. 20 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.**

Comm. Trib. reg. di Bologna, sez. XV, 3 giugno 2009, n. 53, ne Il fisco 46/2009, fasc. n. 1, pag. 7648.

L'Amministrazione finanziaria può superare il formalismo giuridico dei negozi adottati dai contribuenti al fine di determinare i concreti effetti giuridici verso il conseguimento dei quali l'attività giuridica posta in essere è rivolta. Laddove pertanto non si rilevi alcuna motivazione o giustificazione razionale, economica od imprenditoriale differente dall'intendimento di eludere le imposte ovvero di invocare l'applicazione di un trattamento tributario maggiormente favorevole di quello ordinariamente applicabile, il contribuente non è ammesso a fruire dei benefici fiscali ottenuti.



## IRAP

### Dottrina

**“Il cuneo fiscale IRAP per le *public utilities*”** di G. SAVELLA e A. SINISCALCHI, ne Il fisco 48/2009, fasc. n. 1, pag. 7928.

L'art. 11, comma 1, della legge 446/97, disciplinante l'IRAP, esclude dalla fruizione delle deduzioni del cd. “cuneo fiscale”, tra gli altri, le imprese operanti in “concessione” e a “tariffa” nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

L'articolo raccoglie le interpretazioni rese dalla dottrina e dalla prassi per quanto concerne il significato dei predetti concetti di “concessione” e di “tariffa”, riconoscendo comunque la necessaria sussistenza di entrambi i requisiti ai fini della predetta preclusione delle deduzioni in parola.

In merito al concetto di “concessione”, l'Agenzia delle Entrate – con la Circ. n. 61/E del 19 novembre 2007 – ha attribuito rilevanza allo svolgimento dell'attività dell'impresa “... *in forza di una concessione traslativa: vale a dire, di un provvedimento con il quale l'ente pubblico conferisce ad un soggetto privato diritti o potestà inerenti un'attività economica in origine riservata alla pubblica amministrazione e che, tuttavia, questa non intenda esercitare direttamente*”.

Secondo questa interpretazione, quindi, la concessione si identifica con lo strumento in base al quale la Pubblica Amministrazione, non intendendo svolgere direttamente l'attività ad essa riservata, trasla in favore dell'impresa privata i diritti e le potestà relative all'attività delegata.

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha “integrato” la nozione di concessione traslativa contemplata nella citata Circ. n. 61/E, precisando che deve “*essere accolta una definizione ampia di ‘concessione’, dovendosi ritenere che la stessa ricorra tutte le volte in cui vi sia l'affidamento di funzioni di interesse pubblico ad un privato, prescindendo al nomen iuris dell'atto con il quale detto affidamento è posto in essere*” e che “*si deve, perciò, correttamente parlare di attività regolamentate tutte le volte in cui un soggetto pubblico interviene esogenamente sulle dinamiche interne del mercato*”.

In sostanza, secondo la suddetta linea interpretativa, per configurare una concessione traslativa non si richiederebbe, quale *conditio sine qua non*, il trasferimento di funzioni pubbliche, ma sarebbe sufficiente l'affidamento di un servizio pubblico.

La dottrina, di contro, ha ritenuto che, per potersi configurare il requisito richiesto dalla norma, l'affidamento delle funzioni pubbliche dovrebbe comportare necessariamente anche un effetto traslativo.

In sostanza, l'atto di affidamento, indipendentemente dal suo *nomen iuris*, dovrebbe attribuire all'impresa privata l'esercizio di una funzione pubblica per conto dell'Amministrazione concedente, nei cui confronti il soggetto concessionario sia responsabile del corretto adempimento del compito attribuitogli.

Da ultimo, la Ris. dell'Agenzia delle entrate n. 204/E del 6 agosto 2009, ha affermato che l'esclusione dalla fruizione del cuneo fiscale opera anche con riguardo a una società sub-concessionaria di altra società già titolare di una concessione pubblica, sebbene i rapporti tra le due società siano regolate da un contratto di servizi e non da un atto amministrativo di natura concessoria. Non può in sostanza essere disconosciuta la natura concessoria del rapporto sussistente tra le due società per il solo fatto che il suddetto atto di affidamento interviene tra due soggetti privati, costituenti entità giuridiche separate, senza il coinvolgimento diretto di una Pubblica Amministrazione.

Con riferimento al concetto di “tariffa”, la citata circ. n. 61/E ha affermato che, ai fini dell'esclusione dall'ambito soggettivo in parola, risulta rilevante il fatto che l'attività dell'impresa operante in regime di concessione sia esercitata a fronte di un corrispettivo costituito da una tariffa, ossia “*da un*



*prezzo fissato o 'regolamentato' dalla pubblica amministrazione in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione".*

Successivamente, la ris. n. 358/E del 24 settembre 2008, ha confermato che deve ritenersi "a tariffa" ogni ipotesi di corrispettivo fissato o regolamentato dalla Pubblica Amministrazione "in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione medesima".

Ai fini dell'esclusione dell'agevolazione assume quindi rilevanza solo la circostanza che, nei sistemi di remunerazione dei servizi resi in concessione, si deve tener conto dei costi in un'ottica di efficienza ed economicità e dell'equilibrio economico-finanziario dell'attività, presupposto che non esclude che, per dinamiche gestionali peculiari ad ogni azienda, tali attività realizzino perdite.

La dottrina ha osservato che tale posizione sembra discostarsi da quella assunta dal Governo italiano in sede comunitaria, in occasione della decisione C (2007) 4133 della Commissione europea, nella quale si evince che la tariffa, così come sostenuto dall'Italia, comporta l'esclusione dalle deduzioni di cui al citato art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2) e 4), allorquando il metodo di fissazione della tariffa da parte dell'autorità di regolamentazione determini una compensazione dei costi fiscali dei pubblici servizi.(PM).

## **VARIE**

### **Dottrina**

**"La realizzazione e l'impiego degli utili nelle Onlus e la compatibilità con il fine solidaristico"** di M. ANSELMO, in Rass. Trib. 6/2009, pag. 1715. (per segnalazione)

**"L'impresa sociale – Ossimoro del terzo settore o nuova frontiera"** di L. FERLAZZO NATOLI, P. MONTESANO, in Boll. Trib. 22/2009, pag. 1653.

L'articolo, prendendo spunto dai decreti ministeriali del 24 gennaio 2008 emanati dal Ministro della solidarietà sociale e da quello dello sviluppo economico che hanno reso operativo il D.lgs. n. 155/2006 che regola esclusivamente dal punto di vista civilistico le imprese sociali, critica l'impostazione adottata dal legislatore delegato che, nell'estendere il provvedimento, ha tralasciato ogni riferimento alla disciplina tributaria.

Ciò comporta che le imprese sociali applicano il regime tributario proprio del soggetto giuridico di appartenenza: ad esempio, se si tratta di una Srl che acquisisce la qualifica di impresa sociale si applicherà l'IRES come qualsiasi altra Srl di natura commerciale. In sostanza, vi è soltanto una convenienza di natura civilistica rappresentata dalla maggiore efficienza del modello organizzativo ed imprenditoriale adottato, che porta gli operatori del settore non profit ad assumere la qualifica di impresa sociale.

Osservano gli AA. che la conseguenza di tale impostazione adottata dal legislatore è lo scarso interesse degli operatori del settore non profit a costituire imprese sociali, preferendo altre vesti giuridiche (Onlus, fondazioni, associazioni) che, al contrario delle imprese sociali, godono di regimi fiscali agevolati. (PM).

**"La disciplina del trust ai fini delle imposte sui redditi: la residenza, la determinazione e la tassazione del reddito, i profili di pianificazione"** di E. LO PRESTI VENTURA, in Trusts e att. Fid. 1/2010, pag. 52.

Lo scritto analizza, con l'ausilio di prospetti e tabelle, gli aspetti più salienti della disciplina del trust, evidenziando le lacune ancora esistenti ed in certi casi richiamando i profili discriminatori del sistema in vigore.



Volendo riassumere:

- il *trust* residente viene tassato per il reddito ovunque prodotto, in capo ad esso o in capo ai beneficiari individuati, siano essi residenti o meno in Italia,
- il *trust* non residente è tassato in Italia per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, in capo ad esso o in capo ai beneficiari individuati, nella sola misura in cui però questi ultimi siano a loro volta residenti difettando per gli altri il requisito di territorialità tipico dei proventi di capitale. (EM)

**“La posizione giuridica del beneficiario di *trust*”** di A. MAURO, ne Il fisco 7 dicembre 2009, n. 45, fasc. n. 1, pag. 7401.

L'articolo fornisce un esame della posizione del beneficiario di *trust* sia dal punto civilistico che fiscale.

Una volta precisato che non tutti i *trust* implicano la presenza di un beneficiario l'A. si interroga sulla natura del diritto spettante al beneficiario.

Sono state proposte diverse teorie e tra queste la più accreditata è quella che riconosce al beneficiario la titolarità di un diritto di credito nei confronti del *trustee*. Diritto che non è possibile individuare in modo generale a priori ma che scaturisce sia dalla legge concretamente applicabile al *trust*, sia anche dalla disciplina dell'atto di *trust* dettata dal disponente.

Tuttavia l'A. osserva come secondo il modello inglese del *trust* esistano diritti che sono imprescindibili per il beneficiario tra i quali l'A. stesso ne ricorda alcuni.

Posto che la posizione di beneficiari di *trust* configura un diritto di credito, l'A. ritiene che la cessione della posizione di beneficiario di *trust* debba essere qualificata come un atto di cessione di diritto di credito.

Sotto l'aspetto fiscale, per quanto riguarda l'imposizione diretta, l'esistenza di beneficiari individuati configura il discrimine tra *trust* “opachi” e “trasparenti” atteso che in presenza di beneficiari individuati il *trust* è tassato per trasparenza.

La trasparenza fiscale del *trust* non può trovare applicazione (sicché nessun reddito può essere imputato ad alcun beneficiario) al *trust* discrezionale.

Per quanto riguarda l'imposizione indiretta, secondo l'impostazione accolta dall'Amministrazione finanziaria, l'atto di costituzione di un *trust*, configurando un atto di costituzione di vincoli di destinazione, rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

L'A. condivide la tesi della prevalente dottrina secondo cui solo i *trust* di tipo liberale possono rientrare nell'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sulle successioni, mentre i *trust* commerciali sono soggetti all'imposta di registro e/o dell'IVA, in quanto privi di gratuità. (EM)

**“Profili fiscali del *trust*”** di G. PALUMBO, ne Il fisco 3/2010, fasc. n. 1, pag. 330.

Nonostante le varie tipologie di *trust*, l'A. effettua una ricostruzione sistematica unitaria dei principi di tassazione del *trust* (universalità, territorialità e trasparenza) come imposizione sul reddito distinguendo i *trust* tipologicamente in base a struttura e funzione, *trust* non commerciali, *trust* commerciali, *trust* di scopo, *trust* finanziari.

Viene sottolineato come la tipologia di *trust* influisca sulla tassazione, non soltanto in ordine al presupposto dell'imposta ma anche in ordine all'applicazione della più favorevole aliquota e/o franchigia. Partendo dal presupposto che il *trust* sia un'obbligazione fiduciaria, l'A. evidenzia due nozioni giuridiche di “beneficiario effettivo”, una in ambito di tassazione societaria internazionale ed europea e l'altra, più articolata, corrispondente alla più specifica natura giuridica fiduciaria di tale istituto. (EM)



## Giurisprudenza

### Tribunali

#### **Società – Società di capitali – Società per azioni – Circolazione delle partecipazioni azionarie – Clausole di *drag along* – Condizioni di validità delle clausole statutarie di *drag along*.**

Trib. di Milano, 1 aprile 2008, in Giur. Comm. 36.5/2009, II, pag. 1029.

Il recepimento a livello statutario di una clausola di *drag along* non contrasta con il carattere capitalistico delle s.p.a. per il fatto di costituire attribuzione di un diritto speciale ad un singolo azionista, purché il diritto di trascinarsi possa spettare a chiunque si trovi a raggiungere una determinata soglia di partecipazione al capitale sociale.

Condizione primaria di validità della clausola statutaria di *drag along* è che questa sia compatibile con il principio di un'equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa, dunque che non determini in concreto un effetto espropriativo della differenza tra il valore effettivo della partecipazione e il valore convenzionalmente fissato per il trasferimento. Ciò implica che, in concreto, essa dovrebbe garantire che sia offerto al socio costretto alla dismissione almeno il valore che gli sarebbe spettato in caso di recesso determinato secondo quanto stabilito nell'art. 2437-ter comma 2° e 4° c.c.

\*\*\*\*\*

Con nota di L. FABBRINI, "Validità delle clausole statutarie di *drag along*".

### Corte di Cassazione

#### **Fondazioni bancarie – Natura di imprese – Presunzione di esercizio dell'attività di impresa bancaria – Non spettano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 10-bis della L. 29 dicembre 1962 n. 1745 e all'art. 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601.**

Cass., SS.UU. 22 gennaio 2009, n. 1579, in Giur. Comm. 36.5/2009, II, pag. 893.

Gli enti conferenti le aziende bancarie risultanti dalla riforma del sistema bancario delineata dalla legge 30 luglio 1990 n. 218 e dal D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356 (c.d. riforma Amato) hanno svolto essenzialmente e/o prevalentemente una vera e propria attività di gestione (pubblica) dell'impresa bancaria (privatizzata).

Le caratteristiche di tali enti, alla luce della normativa nazionale interpretata in base all'art. 12 delle preleggi, non si conciliano con quelle degli enti elencati nell'art. 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 o indicati nell'art. 10-bis della L. 29 dicembre 1962 n. 1745. Questa inconciliabilità, sul piano processuale, si risolve in una presunzione legale di svolgimento di attività bancarie, superabile soltanto se si dimostrasse che gli enti conferenti abbiano privilegiato, rispetto al governo delle aziende bancarie, la realizzazione di scopi sociali considerati preminenti: bisognerebbe in altri termini dimostrare che il legislatore del 1990 abbia inteso costituire innanzitutto enti di beneficenza in senso lato, il che evidentemente non è. Tale circostanza consente di escludere ogni ulteriore indagine circa la natura dell'attività delle fondazioni.

Le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono norme eccezionali e come tali non suscettibili di interpretazione analogica né di interpretazione estensiva.

\*\*\*\*\*

Con nota di commento di R.RINALDI "Le Sezioni unite negano la spettanza delle agevolazioni fiscali alle fondazioni bancarie originate dalla riforma Amato: ultimo atto?".



Dottrina

CARDILLO M., "La disciplina fiscale dei beni immateriali a seguito dell'adozione dei principi contabili internazionali" <b>(IAS)</b>	Pag. 4
CENTORE P., "La qualifica della cessione del contratto: un'occasione perduta?" <b>(IVA)</b>	" 26
CHIRICHIGNO S., CACACE S., "Elusività della scissione finalizzata alla divisione di un complesso aziendale" <b>(IRES/IRPEG)</b>	" 13
DE BONIS V., "Il regime impositivo degli incentivi all'esodo alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali e di prassi" <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	" 24
DELLI FALCONE F., MARIANETTI G., "Monitoraggio fiscale per i lavoratori all'estero" <b>(IRPEF)</b>	" 10
DEOTTO D., "Operazioni << <i>black list</i> >> alla ricerca di una disciplina organica" <b>(IRES/IRPEG)</b>	" 14
FANELLI R., "L'Agenzia delle entrate risponde ai quesiti sullo scudo fiscale" <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	" 19
FERLAZZO NATOLI L., MONTESANO P., "L'impresa sociale – Ossimoro del terzo settore o nuova frontiera" <b>(VARIE)</b>	" 33
FERRANTI G., "L'Agenzia delle Entrate chiarisce il requisito della commercialità ai fini della <i>pex</i> " <b>(IRES/IRPEG)</b>	" 15
GARBARINI C., "Applicabilità delle convenzioni fiscali ai fondi d'investimento di diritto estero" <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	" 7
IZZO B., "Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti aderenti al consolidato" <b>(REDDITO DI IMPRESA)</b>	" 21
LEONI G., MAZZETTI DI PIETRALATA M., "Il principio dell'<effettivo interesse economico>> e la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intraprese con fornitori residenti in Stati o territori <i>black list</i> " <b>(IRES/IRPEG)</b>	" 15
LO PRESTI VENTURA E., "La disciplina del <i>trust</i> ai fini delle imposte sui redditi: la residenza, la determinazione e la tassazione del reddito, i profili di pianificazione" <b>(VARIE)</b>	" 33
MASTROBERTI A., "Nuove regole CFC alla prova della verifica del livello di imposizione" <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	" 8
MATTESI E., "Avviamento: classificazione in base agli IAS/IFRS e valutazione fiscale" <b>(IAS)</b>	" 5
MATTIA S., MELILLO C., " <i>Vat Package</i> – Recenti modifiche alla disciplina IVA dei servizi internazionali" <b>(IVA)</b>	" 27

MAURO A., "La posizione giuridica del beneficiario del <i>trust</i> " (VARIE)	Pag. 34
PALUMBO G., "Profili fiscali del <i>trust</i> " (VARIE)	" 34
PEIROLO M., "L'esenzione IVA delle operazioni finanziarie internazionali" (IVA)	" 28
PEIROLO M., "Riflessi IVA della natura <<statica>> o <<dinamica>> delle partecipazioni" (IVA)	" 28
PEROTTA R., "Operazioni straordinarie e patrimonio netto nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali" (IAS)	" 6
PETRUCCI F., "Trasferimento di dipendenti e vincolo di solidarietà" (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	" 24
PIETRANGELI P., "Interessi passivi sui differenziali dei contratti derivati" (REDDITI DI IMPRESA)	" 22
POLO G., "Riflessioni su alcuni aspetti controversi della applicazione della normativa sul c.d. "scudo fiscale-ter" (REDDITI DI CAPITALE)	"20
SAPRIO G., BERNARDO M., "Fondi immobiliari e apporto di beni, cade il muro del <i>leasing</i> " (IVA)	" 29
SAVELLA G., SINISCALCHI A., "Il cuneo fiscale IRAP per le <i>public utilities</i> " (IRAP)	" 32
TARIGO P., "Criteri di collegamento convenzionali nella recente giurisprudenza della Cassazione" (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	" 2
TOMASSINI A., BENIGNI C., "Compatibilità con il diritto comunitario delle norme sull'esterovestizione" (IRES/IRPEG)	" 16
ZANETTI E., "Scindibilità di un patrimonio netto contabile negativo anche a favore di beneficiaria <i>newco</i> ?" (IRES/IRPEG)	"17

### Prassi Amministrativa

Ris. Agenzia delle Entrate 28 maggio 2009, n. 135/E (REDDITI TASSATI SEPARATAMENTE)	" 25
Circ. Agenzia delle Entrate 3 novembre 2009, n. 46/E (IRES/IRPEG)	" 17
Ris. Agenzia delle Entrate 5 novembre 2009, n. 271/E (BOLLO (Imposta di))	" 26
Ris. Agenzia delle Entrate 5 novembre 2009, n. 275/E (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	" 24



Circ. Agenzia delle Entrate 17 novembre 2009, n. 48/E <b>(IRPEF)</b>	Pag. 11
Circ. INPS 11 dicembre 2009, n. 123 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 24
Circ. Agenzia delle Entrate 23 novembre 2009, n. 49/E <b>(IRPEF)</b>	“ 11
Ris. Agenzia delle Entrate 11 dicembre 2009, n. 283/E <b>(IVA)</b>	“ 30
Com. stampa 17 dicembre 2009, n. 194 <b>(IRPEF)</b>	“ 12
Circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2009, n. 53/E <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Agevolazioni ed esenzioni)</b>	“ 10
Circ. Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2009, n. 54/E <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	“ 1
Circ. Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2009, n. 55/E <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Agevolazioni ed esenzioni)</b>	“ 10
Circ. Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2009, n. 58/E <b>(IVA)</b>	“ 30

### Giurisprudenza

#### Corte di Giustizia CE

16 dicembre 2008, n. C-210/06 <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	“ 9
19 dicembre 2009, n. C-540/07 <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	“ 9

#### Tribunali

1° aprile 2008 <b>(VARIE)</b>	“ 35
----------------------------------	------

#### Corte Costituzionale

24 luglio 2009, n. 244 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	“ 1
30 luglio 2009, n. 258 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 22

Corte di Cassazione

22 gennaio 2009, n. 1579 <b>(VARIE)</b>	Pag. 35
18 marzo 2009, n. 6532 <b>(IRES/IRPEG)</b>	“ 18
7 maggio 2009, n. 11084 <b>(CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Commissioni tributarie)</b>	“ 4
22 luglio 2009, n. 17087 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 23
28 ottobre 2009, n. 22790 <b>(IRES/IRPEG)</b>	“ 18
11 novembre 2009, n. 23843 <b>(IVA)</b>	“ 31
18 novembre 2009, n. 24315 <b>(IRPEF)</b>	“ 12
20 novembre 2009, n. 24526 <b>(IRES/IRPEG)</b>	“ 19
9 dicembre 2009, n. 25720 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 23
10 dicembre 2009, n. 25790 <b>(RISCOSSIONE)</b>	“ 26
18 dicembre 2009, n. 26689 <b>(CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Commissioni tributarie)</b>	“ 4

Commissioni tributarie di merito

24 giugno 2009, n. 107 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	“ 1
9 gennaio 2009, n. 1/29/09 <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (Principi e norme generali))</b>	“ 3
3 giugno 2009, n. 53 <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	“ 31
27 luglio 2009, n. 171 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 23